

TRENTO LAW AND TECHNOLOGY RESEARCH GROUP  
STUDENTS PAPER SERIES N. 4

lawtech<sub>trento</sub>

<http://www.lawtech.jus.unitn.it>

Home | Biobank Law | Areas of research | Publications | The Law and Technology Research Group

lawtech

UNIVERSITY OF TRENTO - Italy  
Faculty of Law  
Department of Legal Sciences

Home

Search...

**Main Menu**  
Mission  
Courses & labs  
People  
Events  
Law&Technology Scholarship  
Contact Us

**Lawtech Paper Series**  
Research Paper Series  
Student Paper Series

**Login**

**On the Spot**

**Research Paper Series**

The Trento Law and Technology Research Group - Research Paper Series is now available online ([free download](#))

**RESEARCH PAPER N. 4**  
Pasquale G., *Insegnamento del diritto comparato nelle università italiane (aggiornamento dati: dicembre 2009) / The Teaching of*

**COMING NEXT**

\*\*\*\*\*  
Presentation of the book by Umberto Eco: "Alle origini del copyright e del diritto d'autore. Tecnologia, Internet e cambiamento giuridico/The Origins of Copyright and Droit d'Auteur - Technology, Internet, and Legal Change" at the Bocconi University, Milan. Discussants: Laurence Mandesieu (Bocconi University), Aurelio Lopez Terranova (University of Alicante, Director of IIS Helpdesk - Intellectual Property Rights related).  
[View all](#)

UNIVERSITY OF TRENTO  
FACULTY OF LAW

“GUN CONTROL” E RESPONSABILITÀ CIVILE:  
UNA COMPARAZIONE FRA STATI UNITI E  
ITALIA

GUN CONTROL AND TORT LIABILITY:  
A COMPARISON BETWEEN THE U.S. AND  
ITALY

*Massimiliano Podetti*

GIUGNO 2011

1

ISBN: 978-88-8443-379-4  
COPYRIGHT © 2010 MASSIMILIANO PODETTI

This paper can be downloaded without charge at:

The Trento Law and Technology Research Group  
Student Papers Series Index  
<http://www.lawtech.jus.unitn.it>

Unitn-eprints:  
<http://eprints.biblio.unitn.it/archive/00002231/>

Questo paper © Copyright 2010 by Massimiliano Podetti è pubblicato con  
Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate  
2.5 Italia License. Maggiori informazioni circa la licenza all'URL:  
<<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/>>

# GUN CONTROL AND TORT LIABILITY: A COMPARISON BETWEEN THE U.S. AND ITALY

## ABSTRACT

In U.S. the expression *Gun control* has come to be used in the everyday political talk as a sort of slogan which refers to a complex set of policies, regulations, systems theorized and applied in the public as well as in the private sector in order to control the production, sale, distribution and use of firearms by members of the community who do not belong to the army or to the police. The word “control” here epitomizes the tension between the right to carry firearms which is acknowledged to private citizen by the US Constitution and the need to limit the social costs entailed by the constitutional protection of this individual right.

Because carrying and brandishing a firearm is a constitutional right enshrined in the Constitution's Second Amendment, the attempts to limit these social costs in the last decades have increasingly looked at the dissuasive potential of tort law. As in several other fields of the US social life, product liability law has been used as a tool in order to pursue regulatory goals which could not openly be directly pursued through legislative provisions or administrative regulation.

In Italy, in a constitutional framework where firearms find no special legitimation, the regulatory framework expresses a clear favor toward *gun control*, and the possession of a firearm is subjected to numerous administrative checks and regulatory filters. Psychological, physical and technical requirements have to be met by citizens who wish to apply in order to obtain firearm licenses, which are released to applicants only after a formal, centralized procedure controlled by the Ministry of internal affairs.

Unlike the U.S., there appears to be no room in Italy for the use of strategies of gun regulation centred on the recourse to tort litigation.

## KEYWORDS

FIREARMS – GUN CONTROL - PRODUCT LIABILITY - USA –  
ITALY - REGULATION - TORT LAW

## ABOUT THE AUTHOR

Massimiliano Podetti ([podetti.massimiliano@virgilio.it](mailto:podetti.massimiliano@virgilio.it)), J.D. 2009 (Trento University), attended the course of Comparative Tort Law taught by Umberto Izzo at the Faculty of Law of Trento University. After graduation he started working as mediator of the Trento Tribunal. This paper builds on an original research paper developed by the Author during that course; despite the assistance and guidance in the final editing of the work, which is gratefully acknowledged to Umberto Izzo, all the possible errors and the views expressed in this paper rest with the Autor.

## “GUN CONTROL” E RESPONSABILITÀ CIVILE: UNA COMPARAZIONE FRA STATI UNITI E ITALIA

### ABSTRACT

In prima approssimazione per *gun control* può intendersi il complesso di politiche, normative, sistemi teorizzati ed applicati da una società al fine di controllare la produzione, il commercio, la diffusione e l'utilizzo delle armi da fuoco da parte dei cittadini di quella società, che non esercitino ruoli istituzionali legati alla difesa nazionale o al mantenimento dell'ordine pubblico. Il dibattito sul tema ha origine negli U.S.A., dove portare e brandire un'arma da fuoco è un diritto costituzionale sancito dal Secondo Emendamento della Costituzione. Una siffatta copertura costituzionale ha depotenziato il tentativo di limitare in via legislativa o amministrativa i costi sociali fatalmente associati alla diffusione delle armi da fuoco nella cittadinanza, muovendo a perseguire questa politica per il tramite della responsabilità civile attraverso il sistema decisionale decentrato affidato alle corti.

In particolare questo tentativo ha preso corpo invocando la responsabilità civile del produttore di armi, sul presupposto di riuscire a dimostrare la difettosità del prodotto *arma da fuoco*, al fine di modificare prezzo e reperibilità delle *firearms*, onde contribuire in questo modo a controllare la diffusione delle armi nella società americana.

In Italia, l'ordinamento giuridico esprime un'impostazione profondamente favorevole al *gun control*, sottoponendo a numerosi controlli e filtri la possibilità in capo al cittadino di entrare in possesso di un'arma da fuoco; i requisiti formali di idoneità psicologica, fisica e tecnica si sommano a criteri di esclusione oggettiva di numerosi modelli e calibri di *firearms* dalla reperibilità dei civili.

Tale sistema non risulta, in ogni caso, immune da antinomie e

vuoti normativi, entro le cui maglie le correnti contrarie al *gun control* hanno trovato soluzioni giuridiche e di marketing per ovviare alle restrizioni legislative.

A differenza che negli States, non pare esserci spazio, in Italia, per l'utilizzo di strategie collegate alla responsabilità civile del produttore per prodotto difettoso al fine di controllare diffusione ed utilizzo delle armi da fuoco, diffusione percepita come già fortemente disciplinata dal Legislatore stesso.

## PAROLE CHIAVE

ARMI – RESPONSABILITÀ CIVILE - RESPONSABILITÀ DA  
PRODOTTO – U.S.A. – DIRITTO COMPARATO

## ABOUT THE AUTHOR

Massimiliano Podetti ([podetti.massimiliano@virgilio.it](mailto:podetti.massimiliano@virgilio.it)), si è laureato in giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento nel 2009 ed è oggi impegnato quale Conciliatore presso il Tribunale di Trento. Questo paper rappresenta una rielaborazione di una ricerca originale svolta dall'autore a conclusione del corso di diritto comparato della responsabilità civile impartito da Umberto Izzo, che l'autore ringrazia per l'assistenza fornita per l'editing e l'aggiornamento della ricerca qui pubblicata; rivendicando però solo a sè eventuali errori e/o imprecisioni nelle pagine che seguono.

# **“GUN CONTROL” E RESPONSABILITÀ CIVILE: UNA COMPARAZIONE FRA STATI UNITI E ITALIA**

*Massimiliano Podetti*

## **INDICE**

	Pag.
<b>INTRODUZIONE</b>	9
<b>PARTE PRIMA</b>	
<b><i>Gun Control</i> e responsabilità civile: il campo di analisi e la disciplina negli U.S.A.</b>	
1.1. Il business delle armi da fuoco ed il Secondo Emendamento.	12
1.2. Il campo di analisi: le armi da fuoco leggere nella legislazione e giurisprudenza.	17
1.3. L'accesso alle armi leggere da parte dell'utente finale.	26
1.4. Il fronte dello scontro: la responsabilità del produttore per il danno cagionato da arma da fuoco difettosa.	29
<b>PARTE SECONDA</b>	
<b>Il controllo del danno ingiusto da armi da fuoco nell'ordinamento italiano: legislazione e giurisprudenza.</b>	
2.1. La disciplina giuridica italiana in materia di armi da fuoco comuni.	44
2.2. L'accesso alle armi da parte dell'utente finale.	47

7

2.3. La difficile fase applicativa del sistema di controllo delle armi in Italia: il cal. 9mm. Parabellum.	55
2.4. Il Decreto Legge 204 del 26 Ottobre 2010 e la riforma della legislazione armiera.	58
2.5. La responsabilità del produttore per danni cagionati da arma da fuoco difettosa: quale spazio in Italia?	65
2.6. Nuove prospettive della responsabilità civile quale strumento di controllo della diffusione delle armi in Italia.	71
<b>CONCLUSIONI</b>	79
<b>BIBLIOGRAFIA</b>	81



## INTRODUZIONE

La tematica del *gun control* trae origine nel confronto serrato tra il diritto di portare e brandire - più o meno liberamente - un'arma da fuoco, con le conseguenze che l'esercizio di tale diritto può determinare in danno di una determinata comunità.

Alludere all'espressione *gun control* riassume in via generale le politiche, le normative, i sistemi teorizzati e applicati in una società al fine di controllare produzione, commercio, diffusione ed utilizzo delle armi da fuoco da parte dei consociati, che non rientrino nei contesti di difesa nazionale o mantenimento dell'ordine pubblico. Il *limes* concettuale oggettivo è dunque rappresentato dalla possibilità, garantita più o meno intensamente dallo Stato, di acquisire e utilizzare un'arma da fuoco di certune categorie non riservate alle Forze Armate in contesti pubblici o privati; la componente soggettiva si concentra sull'individuo esercente i propri diritti in qualità di privato cittadino.

Il dibattito ha avuto origine negli Stati Uniti ove, come verrà verificato nelle prossime pagine, il controllo del Legislatore e delle Corti rispetto alla diffusione e uso delle *firearms* risulta assai flebile, essendo ispirato a principi di derivazione profondamente liberale tipici della storia della Nazione. Tale scelta ha comportato e comporta una diffusione capillare – soprattutto in relazione ai sistemi analoghi europei – delle armi da fuoco nella popolazione degli Stati della federazione, con conseguente amplificazione della percezione del problema e relativa reazione delle comunità; la questione si connota di tratti non solo giuridici, ma economici, culturali e sociali in una vera e propria battaglia combattuta nelle aule dei Tribunali come nelle sale del Parlamento.

Si affronteranno dapprima i risvolti economici e il fondamento costituzionale del diritto di portare e brandire un'arma negli Stati Uniti, muovendosi attraverso la legislazione e la giurisprudenza, per

approdare a quello che si profila come il vero fronte dello scontro, ovvero il tentativo di *controllare le armi* tramite il sistema della responsabilità civile.

Tale analisi porterà alla luce una profonda serie di differenze strutturali, di natura politica, culturale e giuridica, tra le scelte americane e quelle del legislatore italiano; differenze rese ancor più ricche di significato dalla comparazione con l'intrecciato e complesso sistema di controllo delle armi offerto dall'ordinamento della Repubblica.

Si osserverà quindi la compatibilità tra il metodo utilizzato oltreoceano e il relativo metodo italiano alla luce della disciplina della responsabilità civile, in particolare della responsabilità del produttore per danno cagionato da arma da fuoco difettosa, per valutarne l'applicabilità o la necessità di variazioni al fine di raggiungere la maggior efficacia possibile nel nostro sistema giuridico.

La *ratio* della scelta degli ordinamenti in comparazione risiede nel loro rispettivo permanere agli antipodi politici e giuridici nel controllo legislativo dell'utilizzo delle armi da fuoco da parte del privato cittadino: un sistema in cui tale diritto è, di fatto, valutato istituzionalmente come un bene giuridico, fondato su principi costituzionali, da proteggere e garantire al cittadino, verso un sistema in cui tale diritto è presente solo in via del tutto eccezionale, vincolato e controllato nel suo esercizio da strettissime maglie, sia giuridiche che metagiuridiche.

## **PARTE PRIMA**

### ***Gun Control* e responsabilità civile: il campo di analisi e la disciplina negli U.S.A.**

## 1.1. Il business delle armi da fuoco ed il Secondo Emendamento.

La contestualizzazione dell'argomento in oggetto non può prescindere da alcuni dati metagiuridici assai significativi. Per quanto distanti in prospettive di disciplina legislativa e giurisprudenza, ciò che maggiormente accomuna Italia e Stati Uniti nell'ambito del rapporto tra gli ordinamenti con la produzione, vendita, commercio, controllo e risoluzione di controversie in materia di armi da fuoco leggere<sup>1</sup> è la rispettiva posizione nella classifica mondiale dei paesi esportatori.

L'agenzia internazionale per rintracciabilità delle armi leggere, *Small Arms Survey*, negli ultimi dati ufficiali ha quantificato in più di un miliardo di US\$ il valore di mercato annuale delle *sole* armi leggere esportate dagli U.S.A., di gran lunga il maggior esportatore mondiale in questo campo<sup>2</sup>; nella stessa classifica, l'Italia occupa il secondo posto, posizione resa ancor più significativa se considerata l'abissale sproporzione della produzione industriale, e corrispondentemente del P.I.L.<sup>3</sup>, tra le nazioni.

I dati inerenti alla diffusione nel mercato interno statunitense<sup>4</sup> delle armi da fuoco leggere evidenziano 220 milioni di pezzi legalmente detenuti per un rapporto “armi da fuoco per cittadino” pari allo 0,74: tale proporzione tiene tuttavia conto dell'intera popolazione – comprensiva di infanti e bambini sotto i 14 anni – *ergo tale* rapporto si avvicina, se non supera, una relazione 1 a 1 nei soggetti adulti.

Non si ritiene possibile inquadrare la questione coerentemente senza considerare la componente sociologica. Il senso di *giustizia sociale* percepito dalla popolazione statunitense del portare e brandire un'arma da fuoco leggera è profondamente radicato nella storia e nella

---

1 Per una definizione e classificazione dei vari tipi di armi negli Stati Uniti, cfr. *infra*, par. 1.2.

2 *Small Arms Survey*, valutandosi i dati relativi al periodo intercorso tra il 2005 ed il 2010.

3 Il P.I.L. Statunitense si assesta su 14.266.201 Milioni di Dollari Americani. Il P.I.L. Italiano su 1.814.557 Milioni di Dollari Americani. Dati Ufficiali *International Monetary Fund*, 28 Febbraio 2010.

4 *FBI Uniform Crime Reports*, 2005 e ss.. 220 milioni di armi da fuoco leggere legalmente detenute nel territorio U.S.A. a fronte di una popolazione di poco superiore ai 310 milioni di persone.

cultura della nazione; tale elemento qualificante l'individualità statunitense è giunto al punto di parificare le *firearms* a qualsiasi altro prodotto industriale, sia esso alimentare, tessile, chimico e così via.

La prova più convincente dell'esistenza di tale parificazione si può rinvenire agevolmente negli aspetti routinari della vita di un comune cittadino statunitense. Appare interessante a tal fine analizzare l'approccio commerciale al prodotto in questione; in particolare si valuti, a titolo puramente esemplificativo, analizzare la proposta pubblicitaria di un venditore di automobili<sup>5</sup>. Al fine di promuovere la propria società, egli offre all'acquirente, in omaggio, la possibilità di scegliere, all'acquisto di un'autovettura, tra una pistola<sup>6</sup> e un buono carburante del medesimo valore<sup>7</sup>. Negli usi della comunità, si fonda dunque la *ratio* popolare dell'orientamento degli *States* nei confronti della tematica in oggetto: un'arma da fuoco leggera è *un semplice prodotto industriale*, non dissimile, appunto, dal *carburante*<sup>8</sup>.

Ciò che si desidera sottolineare in questa sede è la percezione della popolazione circa l'utilizzo normale quotidiano e la reperibilità più che comune del prodotto, anche considerato il metodo tradizionale di acquisirne il possesso: come è usuale acquistare carburante quotidianamente ed informalmente, così è percepito e considerato altrettanto normale acquistare una *firearm* alle medesime modalità.

Appare in prima analisi chiaro che l'approccio alla tematica del *gun control* in una nazione come gli U.S.A. si interseca con fiorenti

---

5 Mark Muller, "MAX MOTORS" Ltd., Butler (Missouri). E' esemplificativo come una *handgun* sia considerata un oggetto qualsiasi, alla stregua di un buono carburante.

6 L'arma da fuoco in questione è il modello Kel-Tec cal. .380. Dalla *reclame* della società: "...a nice little handgun that fits in your pocket!"

7 Circa 250 US\$.

8 Tutti i dati e le interviste da *BBC News*, 23 Maggio 2008. Aggiunge ulteriore significato alla tematica in oggetto la dichiarazione del titolare della società in merito alla scelta della clientela di avvalersi dell'opzione di ottenere l'arma da fuoco leggera piuttosto del buono carburante: in 18 mesi di campagna promozionale, solo *due* acquirenti hanno privilegiato il buono omaggio. Altrettanto interessante appare il fatto che Mr. Muller è stato intervistato dalla famosa rete televisiva nazionale in una rubrica di microeconomia, come esempio di piccola società fiorente, e non a ragione della *reclame*, particolarissima solo in relazione ad usi e costumi non statunitensi.

interessi economici, correnti politiche e i vari substrati culturali che riempiono di significato la lettera del Secondo Emendamento della Costituzione statunitense:

*"A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms shall not be infringed."*

La formulazione di tale diritto costituzionale si fonda nell'assiologia sottesa alla fondazione della Federazione ed alla corrispondente Costituzione<sup>9</sup>; la secolarizzazione e l'interpretazione da parte della Suprema Corte dei contenuti del Secondo Emendamento copre un arco di più di un secolo.

Il primo passo nell'ermeneutica del Secondo Emendamento ha il suo inizio nel 1875, quando venne sancito che il diritto in oggetto non sottende la sostituzione nell'amministrazione della giustizia del privato nei confronti della pubblica autorità regolarmente costituita, ma la possibilità da parte del popolo di difendersi dallo Stato stesso<sup>10</sup>.

Il passo successivo fu di chiarire che il diritto è esclusivamente di natura collettiva, ma non comprende, sotto la copertura del *right to bear Arms*, la possibilità costituzionalmente garantita di formare gruppi

---

9 DULL, J. R., "Diplomacy of the Revolution, to 1783," p. 352, in *A Companion to the American Revolution*, ed. GREENE, J. P., POLE, R. J., Maiden, Mass. 2003.

10 Cfr. *United States v. Criukshank*, 92 U.S., 542 (1875). In particolare, riguardo il Secondo Emendamento, la Corte stabilì che "(...) *has no other effect than to restrict the powers of the national government.*" L'argomentazione della Suprema Corte si richiama, implicitamente ed esplicitamente, agli eventi originari l'indipendenza statunitense, senza esclusione del cd. *Boston Tea Party* del 16 Dicembre 1773 (cfr. sentenza in oggetto). In massima sintesi, la Corte esprime, attraverso un ragionamento logico deduttivo, come il principio del *civil disarmament* fosse una delle molteplici strategie pretestuosamente messe in atto dalla Corona Britannica al fine di abbattere le chances di una ipotetica insurrezione armata da parte delle colonie; infatti, all'origine della Rivoluzione Americana, contro l'addestrato ed equipaggiato esercito inglese gli insorti opposero solo milizia civile (cd. *Minutemen*). Il rifiuto della sottomissione al disarmo delle colonie è dunque ritenuto dalla Suprema Corte come uno degli elementi naturali a fondamento dell'Indipendenza americana. Montanelli, I., Cervi, M., *Due Secoli di guerre, il risveglio dell'America*, Cap. I, Milano, Editoriale Nuova, 1980, e successive ristampe.

militari o paramilitari al di fuori dei casi previsti dalla legge<sup>11</sup>: fondamento deontico del diritto costituzionale, il fatto che il cittadino *deve* avere la possibilità di *difendersi dallo Stato*, nella stessa ottica rivoluzionaria base argomentativa delle sentenze precedenti<sup>12</sup>, ma certo è inammissibile la sostituzione della privato all'amministrazione della giustizia ed all'uso della forza pubblica. Fondamentale nei termini di questa analisi appare l'interpretazione del sostantivo *people*, oggetto di una famosissima sentenza del 1990 della Corte Suprema Federale: il termine si riferisce ad una determinata classe di persone - protette in particolare dal Primo, Secondo e Quarto Emendamento, che gode dei diritti e dei poteri sanciti dal Nono e Decimo Emendamento - che fanno parte della comunità nazionale secondo i modi stabiliti dalla legge<sup>13</sup>.

Per la prima volta nella storia degli U.S.A., nel 2008 la Corte Suprema stabilisce che Secondo Emendamento sancisce il *diritto individuale* di possedere e portare un'arma<sup>14</sup>.

Il diritto di *possedere e portare* un'arma garantito dal Secondo Emendamento è difeso non soltanto in sede giudiziale e istituzionale,

---

11 Cfr. *Presser v. Illinois*, 116 U.S., 252 (1886). Il passaggio in esame: "We think it clear that there are no sections under consideration, which only forbid bodies of men to associate together as military organizations, or to drill or parade with arms in cities and towns unless authorized by law, do not infringe the right of the people to keep and bear arms."

12 Cfr. *supra*, *United States v. Criukshank*, cit..

13 Non sufficiente quindi la mera permanenza sul territorio U.S.A.. Cfr. *United States v. Verdugo*, 494 U.S., 259 (1990): "(...) it suggests that 'the people' protected by the Fourth Amendment, and by the First and Second Amendments, and to whom rights and powers are reserved in the Ninth and Tenth Amendments, refers to a class of persons who are part of a national community or who have otherwise developed sufficient connection with this country to be considered part of that community." Ad antitetica divergenza rispetto alla Costituzione Italiana (con le dovute precisazioni: vd. Fonte cit. *infra*), ove, a contrario, il termine semanticamente restrittivo *cittadino* viene letto in chiave estensiva, sinonimo di *individuo* (cfr., ad esempio, *Costituzione Italiana, articolo III*), la Suprema Corte statunitense riduce l'ambito di applicabilità del *right to bear arms* ai soli *cittadini* americani, leggendo il sostantivo *people* come sinonimo di *citizen*. E' dunque elemento costitutivo imprescindibile dell'esercizio del diritto in oggetto, la cittadinanza americana. Cfr., per l'ermeneutica dell'Articolo III della Costituzione Italiana, tra gli altri, BIN, R., PITRUZZELLA, G., *Diritto Costituzionale*, Giappichelli, 2010.

14 La grandemente dibattuta sentenza *District Columbia v. Heller*, 554 U.S., 570 (2008).

ma anche dall'attività di una fitta rete di associazionismo *non-profit*, di cui la *National Rifle Association* ricopre il ruolo di leader assoluto. Fondata nel 1871 - "... *the America's oldest civil right organization*" -<sup>15</sup> agisce per la protezione del diritto in oggetto tramite la promozione dei diritti di possesso e di utilizzo delle armi da fuoco, della caccia e della legittima difesa. Essa sponsorizza eventi commerciali, sociali e culturali di portata nazionale ed internazionale, in Europa come in Estremo Oriente, corsi di utilizzo sicuro delle armi da fuoco, campagne di promozione per la diffusione dell'utilizzo delle armi da fuoco leggere nella gioventù, e soprattutto ha, dall'anno della sua fondazione, organizzato e sostenuto continuamente una campagna politica propagandistica basata sul concetto che il portare un'arma negli U.S.A. è un diritto civile di rango costituzionale la cui protezione è fondamentale per l'equilibrio e la conservazione dell'identità culturale della democrazia americana, e come tale non può essere soggetto ad alcuna restrizione se non di medesimo grado.

Per comprendere il perchè essa è considerata *la più potente singola lobby degli Stati Uniti*<sup>16</sup>, si pensi al fatto che tra i suoi storici leaders si conta il Presidente degli U.S. Ulysses Grant; che conta più di 4 milioni di membri; che nella sola campagna elettorale presidenziale del 2008 si è impegnata economicamente tramite sovvenzioni dirette per un valore di 10 milioni di US\$; che si oppose con successo in Parlamento alla proroga del *Federal Assault Weapon Ban*<sup>17</sup>; che tra i propri membri illustri conta attori ed attrici, sportivi, personalità della

---

15 "Established in 1871, the National Rifle Association is America's oldest civil rights and sportsmen's group. Four million members strong, NRA continues its mission to uphold Second Amendment rights and to advocate enforcement of existing laws against violent offenders to reduce crime. The Association remains the nation's leader in firearm education and training for law-abiding gun owners, law enforcement and the military." Dalla presentazione ufficiale della National Rifle Association, [home.nra.org](http://home.nra.org).

16 *Annual Survey of Most Powerful Lobbying Organizations*, FORTUNE, 2009.

17 Questi e molti altri traguardi, come tali considerati e conseguiti dalla N.R.A.. Sono di facile reperibilità sul sito ufficiale, [home.nra.org](http://home.nra.org).



politica e dell'economia, ed in genere V.I.P.s di fama internazionale<sup>18</sup>.

Interessi politici ed economici si intersecano col substrato giuridico, sociale e culturale: si consideri, come immagine rappresentativa dell'intreccio, nonché dello stato di fatto del dibattito negli Stati Uniti, un passaggio della presentazione ufficiale della N.R.A., la cui missione è di “*preservare e difendere la Costituzione degli Stati Uniti, specialmente l'inalienabile diritto di possedere e portare armi garantito dal Secondo Emendamento*”<sup>19</sup>.

## **1.2. Il campo di analisi: le armi da fuoco leggere nella legislazione e giurisprudenza.**

Per armi leggere si intende generalmente una macro categoria di armi da fuoco accomunate dalla caratteristica tecnica di natura oggettiva di essere trasportabili ed utilizzabili senza l'ausilio di strumenti o supporti diversi dall'utente, e dalla caratteristica giuridica di natura soggettiva di non essere appannaggio esclusivo di forze armate di difesa o di pubblica sicurezza ma usufruibili da qualsiasi cittadino nelle forme previste dall'ordinamento<sup>20</sup>.

Nel dibattito pubblico statunitense inerente al *gun control*, le armi da fuoco leggere sono state analizzate e ripartite in tre categorie generali: *long guns* (armi a canna lunga, tipiche della caccia e dell'uso sportivo, più raramente utilizzate per difesa personale), *hand guns* (armi a canna corta, utilizzabili in ogni loro funzione con una sola mano, come *pistole* e *revolvers*, dedicate principalmente alla difesa personale), *automatic and semi-automatic weapons* (armi automatiche e

---

18 A titolo puramente esemplificativo: Jim Gilmore, Governatore della Virginia; John Milius, scrittore; Tom Selleck, attore; Karl Malone, campione NBA; Matt Duff, giocatore di baseball ed attore. La presenza di tali personalità ha permesso, solo nel 2009, una raccolta fondi a favore della diffusione dell'*utilizzo responsabile delle armi da fuoco leggere* di 150 mln. USD. E' fiera di presentarlo come un grande successo la N.R.A. stessa nel suo sito ufficiale, [home.nra.org](http://home.nra.org).

19 N.R.A., dal sito ufficiale, [home.nra.org](http://home.nra.org).

20 Fondamentale per tutta la parte in trattazione, non privi di approfondimenti, KRUSCHKE, E. R., *Gun control: a reference handbook*, Santa Barbara, California, 1995; JACOB, J. B., *Can Gun Control Work?* Oxford University Press, New York, 2002.

semiautomatiche, comunemente associate dalla percezione pubblica all'uso militare). Giova, ai fini del corretto inquadramento della *ratio* sottesa a tale classificazione sottolineare come essa sia, tecnicamente, caratterizzata da una evidente inesattezza. La natura meccanica del movimento automatico è, in sintesi, descritta come la capacità dell'arma da fuoco di esplodere un numero di colpi superiore ad uno, per una singola pressione del grilletto; il movimento semiautomatico permette di esplodere un singolo colpo per ogni pressione del grilletto, tuttavia per ogni proiettile emesso, il meccanismo ne ricarica automaticamente il successivo. Completa la panoramica il movimento singolo, secondo il quale, per ogni pressione del grilletto ne deriva un singolo colpo esplosivo, ed è necessaria una serie di azioni in capo all'utente al fine di predisporre l'arma all'esplosione del colpo seguente (cd. *ricarica*). Ne consegue, logicamente, che la distinzione *long guns* ed *hand guns* sia imperniata sulla lunghezza della canna e sulla maneggevolezza dell'arma, mentre la distinzione meccanica sia trasversale rispetto ad essa, potendosi ben concepire un'arma da fuoco a canna corta (negli U.S.A., definite *handguns*, v. *infra*) sia automatica che semiautomatica<sup>21</sup>. In via generale, ogni *pistola* è una *hand gun* semiautomatica, ed ogni *revolver* è una *hand gun* a movimento singolo. Pare dunque evidente che la distinzione esposta non vuole essere puramente tecnica, non corrispondendo ai fini della tematica del *gun control*, ma si basa principalmente sulla *percezione del cittadino* della pericolosità intrinseca dell'arma da fuoco, suffragata da considerazioni estrinseche sulla conformazione della stessa e la normale appartenenza o meno a corpi militari.

Per quanto percepite simili per aspetto e potenziale bellico, le armi automatiche e semiautomatiche sono distinte sia funzionalmente che legalmente nella disciplina U.S.A.: le *automatic weapons* (o meglio, *fully automatic firearms*) sono soggette ai requisiti di licenza e registrazione dell'arma in oggetto fin dal 1934, dalla promulgazione del

---

21 A titolo puramente esemplificativo, è un'arma a canna corta a movimento automatico la pistola mitragliatrice IMI UZI, 9mm., di produzione Israeliana.

*National Firearms Act*<sup>22</sup>.

Il *National Firearms Act* è la concretizzazione giuridica della lotta alla criminalità di stampo mafioso che infuriava negli *states* negli anni '20 e '30.

La tendenza della malavita all'utilizzo preferenziale di un determinato tipo di armi, le c.d. *Tommy Guns*<sup>23</sup>, impose la necessità di una restrizione nella loro produzione e smercio, attuata tramite la previsione di una tassa accisa di 200 US\$<sup>24</sup> correlata alla dichiarazione di illegittimità di detenzione privata delle stesse. La volontà del legislatore era di rendere la produzione, importazione e vendita delle cd. *gangster type firearms* economicamente svantaggiosa; si creò un registro apposito (*National Firearms Registration and Transfer Record*, tutt'oggi esistente) sul quale si dovettero iscrivere obbligatoriamente ogni società o privato commerciante in queste armi. Il *title II* dell'*Act* definisce la categoria di armi di cui sopra (da qui propriamente definite *title II arms*) – quale ambito di applicazione della disciplina, che comprende *machine guns*, *short barreled rifles*<sup>25</sup>, *short barreled*

---

22 In vigore dal 26 Giugno 1934, il N.F.A. è la prima legge organica del Congresso U.S.A. che tentò di regolare la produzione, il commercio e l'utilizzo delle armi da fuoco. La storia statunitense conosce una legge anteriore di sette anni come storico antenato del presente *Act*, tuttavia è un riconoscimento con scarso valore giuridico, in quanto prescrisse esclusivamente il divieto di vendita di armi per posta a privati tramite la *public mall* (ma non società private o *pony express*, ergo di facile elusione).

23 Il *Thompson Assault Rifle* è un'arma automatica creata nel 1919 dal generale U.S.A. John T. Thompson che combinò per la prima volta proiettili di grosso calibro .45 con un movimento multiplo. Data la spaventosa potenza dell'arma e la cadenza di fuoco, combinata agli storici caricatori a tamburo da 50 colpi, essa divenne presto la famosa (o famigerata) mitragliatrice dei *boss* mafiosi del tempo.

24 Parametrata al salario medio percepito negli U.S.A. negli anni '30 – circa 40 US\$ al mese, la tassa si profilava insostenibile per la maggior parte dei piccoli e medi imprenditori, oltre che troncava di netto ogni trattativa privata nel mercato in chiaro. In seguito al succitato *Act*, rimase solo il mercato nero quale fonte pragmaticamente utilizzabile per il reperimento di tali armi al privato, relegandone l'utilizzo quasi esclusivamente alla criminalità organizzata.

25 Definiti dall'*Act* come ogni arma con canna - liscia o rigata - o calcio di lunghezza inferiore rispettivamente a 16" o complessivamente a 26", con l'intento di rendere armi di grosso calibro o grande potenza non occultabili.

*shotguns*<sup>26</sup>, *suppressors*<sup>27</sup>, *destructive devices*<sup>28</sup> e un'ampia categoria di altre armi da fuoco accomunate dalle caratteristiche di essere facilmente occultabili o particolarmente potenti, intuibilmente caratterizzate da un'elevatissima pericolosità. Il registro è tenuto presso il *Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives (B.A.T.F.E.)*<sup>29</sup>, che tracciava non soltanto le armi complete ma anche le componenti delle stesse, oltre ai proiettili di categoria specifica<sup>30</sup>. La rintracciabilità di tali armi venne garantita dall'obbligo di apporre numeri di serie e di identificazione su di esse alla produzione.

La lotta alla criminalità organizzata e alla distribuzione indiscriminata di armi da fuoco fece sì che appena quattro anni dopo – nel 1938, il Congresso approvasse il *Federal Firearms Act*, la prima legge ad applicarsi ad ogni arma da fuoco latamente intesa, al fine di regolare e controllare la diffusione delle armi da fuoco nei confronti di individui socialmente pericolosi, tramite un sistema federale di concessione di licenze per produttori, venditori e importatori di armi. Esso attuò la restrizione in merito alla spedizione di armi in altri Stati a soggetti diversi da altri licenziatari o verso privati che non avessero la licenza, oltre all'introduzione del crimine di vendita consapevole di armi da fuoco a persone interdette, a chiunque sia coinvolto in un delitto di violenza, a latitanti od a condannati per crimini di violenza perpetrati attraverso l'uso di un'arma da fuoco (ai quali venne impedito ulteriormente di ricevere armi di importazione a qualsiasi titolo) insieme alla proibizione di qualsiasi alienazione, trasporto o altro, di armi con numeri di serie alterati o rimossi.

Nel 1968 vennero approvati due statuti in rapida successione: l'*Omnibus Crime Control and Safe Streets Act* ed il *Gun Control Act*,

---

26 Le differenze con la categoria precedente: la canna deve essere liscia e la sua lunghezza minima di 18".

27 Qualsiasi strumento volto all'occultamento degli effetti dell'utilizzo dell'arma da fuoco, come spargifiamma o silenziatori.

28 Definiti dall'*Act* come bombe, granate, esplosivi di ogni genere e armi di calibro superiore a .50.

29 Ad oggi. Il B.A.T.F.E. venne istituito col G.C.A. del 1968 (vd. *infra*).

30 Ora solo le munizioni *armor piercing*, vd. *postea*.

considerati dalla dottrina come unitari<sup>31</sup> sotto la denominazione di quest'ultimo.

Si creò un apposito ufficio federale (*Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives*) responsabile per l'amministrazione e la concessione delle licenze, che ora detiene il registro delle armi *N.F.R.*, lo storico di ogni arma da fuoco registrata e dei possessori in relazione ad essa, generalità e impronte digitali dei licenziatari.

Contestualmente venne introdotto il requisito di un'apposita licenza per produrre o vendere armi da fuoco anche se non operanti in commercio interstatale con aumento delle rispettive tasse, coordinato dalla dichiarazione di illegalità per la vendita di armi a persone non residenti nello Stato dove opera il licenziatario – con parziale eccezione dei possessori di licenze federali - o di vendita al di fuori dai locali adibiti legalmente alla vendita.

Venne istituito un elenco federale dei soggetti interdetti all'uso delle armi, a cui si aggiunsero tutti i fruitori di sostanze stupefacenti e i malati mentali. A pena di revoca della licenza, si profilò il dovere dei licenziatari di verificare età e residenza degli acquirenti, nonché eventuali comunicazioni di pericolosità diffuse dalle forze dell'ordine locali o federali. Per la prima volta nella storia degli U.S.A. si dichiarò illegale la creazione di ordigni esplosivi di qualunque genere al di fuori della disciplina prevista dall'*Act*, così come il possesso di arma da fuoco senza rispettiva licenza o la falsificazione dei propri dati ad un licenziatario. Nell'ambito della legislazione penale federale, il *G.C.A.* introdusse il delitto separato di uso o trasporto di arma da fuoco nell'adempimento di un crimine federale.

Nel 1986 il *Firearm Owner Protection Act* emendò molti aspetti del precedente *Act*. Sulla base dei poteri di ispezione e controllo attribuiti per legge al *B.A.T.S.E.*, nel periodo intercorrente tra il *G.C.A.* e il *F.O.P.A.* si assistette ad una progressiva radicalizzazione delle interpretazioni delle suddette disposizioni normative, che portò la

---

31 ZIMRING, F., *Firearms and the Federal Law: the Gun Control Act of 1968*, in *Journal of Legal Study*, 1975; VIZZARD, W. J., *The Gun Control Act of 1968*, St. Louis U. Pub., 1999.

N.R.A. a denunciare presunti abusi al Congresso. Venne istituita una commissione bipartisan, che nel 1982 produsse, col *Report of the Subcommittee on the Constitution of the Committee on the Judiciary, United States Senate, 97th Congress, Second Session*, le prove che circa il 75% delle sanzioni irrogate dal suddetto ufficio furono “costituzionalmente illegittime”<sup>32</sup> poiché contrarie col diritto costituzionale garantito dal Secondo Emendamento; l'impatto sociale sulla comunità di spirito e tradizione profondamente liberale degli *States* fu intenso e trasversale, tanto da spingere il Legislatore a rispondere attivamente alla sentita necessità di porgergli rimedio, intervenendo sulla legge precedente.

Le principali modifiche riguardarono la riapertura (anche se limitata) del commercio interstatale delle *long guns*, la possibilità di spedire munizioni tramite l' *U.S. Postal Service* e il libero trasporto delle armi tra gli Stati. Tra le varie riforme, uno dei campi fortemente interessati - che ebbe ed ha tuttora molto influito sulla diffusione e distribuzione delle *handguns* - fu quello delle munizioni: si giunse all'eliminazione dell'obbligo di registrazione dei proiettili, ad eccezione delle categorie *armor piercing*<sup>33</sup>. Ma il contributo più significativo dal punto di vista giuridico a mio avviso si deve al c.d. *Hughes Amendment*: si riorganizzò la disciplina delle *fully-automatic weapons*, regolando ulteriormente l'importazione e l'alienazione di tali armi; in

---

32 Dai dati del Report in analisi: “*The conclusion is thus inescapable that the history, concept, and wording of the second amendment to the Constitution of the United States, as well as its interpretation by every major commentator and court in the first half century after its ratification, indicates that what is protected is an individual right of a private citizen to own and carry firearms in a peaceful manner*”. *Right to Keep and Bear Arms*, U.S. Senate, 2001.

33 Sono tali i proiettili congegnati appositamente per perforare corazze leggere (definite volgarmente *cop-killers*). Un classico esempio è il calibro .45 ACP, montante in via ordinaria una palla *full metal jacket* da 230 grani. Non si confondano i proiettili *armor piercing* per armi leggere con quelli progettati per armi pesanti: comunemente chiamati *flame bullets* (per la vampata che origina l'impatto), i 12.7 mm. D.U. (*depleted uranium*) ed altri sono regolati dalle normative disciplinanti l'utilizzo di materiali radioattivi a scopi bellici, e dunque soggetti non solo alle leggi nazionali, ma ai trattati internazionali in oggetto. Cfr. *A Citizen's Guide to Federal Firearms Laws*, N.R.A., Institute for Legislative Action, 2006.

particolare, venne ristretto ai soli corpi militari e forze dell'ordine l'acquisto e la costruzione *domestica* di *machineguns*<sup>34</sup> prodotte dopo il 1986, mentre le precedenti riempirono per la maggior parte il mercato del collezionismo. In risposta ai soprusi perpetrati dal *B.A.T.S.E.*, si proibì la formazione di qualsiasi registro o database contenente qualsiasi rapporto tra proprietari e armi non regolate dal *N.F.A.*<sup>35</sup>, e si chiarirono gli elementi necessari per la classificazione delle persone interdette all'utilizzo delle armi da fuoco ampliando sostanzialmente le categorie precedenti, includendo criminali condannati<sup>36</sup>, chiunque sia stato congedato con disonore dal servizio militare, immigrati irregolari ed altri.

Sotto la presidenza Clinton vide la luce, nel 1993, dopo più di un decennio di preparazione, il *Brady Handgun Violence Prevention Act* (più comunemente conosciuto col solo nome di *Brady Act*)<sup>37</sup>. Esso inizialmente richiese a qualsiasi acquirente di *hand guns* di aspettare fino a cinque giorni necessari per lo svolgimento di ricerche sulla vita della persona richiedente. La disciplina prevedeva che dovesse essere istituita entro il 30 Novembre 1998 un sistema di controllo istantaneo nazionale, operato in via telematica, presso la Procura Federale circa l'idoneità dell'individuo a comprare l'arma in questione e una procedura *ad interim* per cui nel frattempo tale incombenza doveva essere espletata da parte dell'autorità locale. La procedura temporanea venne

---

34 Si ricorda che, secondo la definizione originaria del *N.F.A.*, è considerata *M.G.* qualsiasi arma da fuoco in grado di esplodere più di un proiettile per pressione del grilletto, sia in modalità raffica che *burst fire* (serie di tre proiettili esplosi per azione).

35 Federal Law 18 U.S.C. 926, sct. 2a.

36 Cfr. *Lewis v. United States*, 445 U.S., 55 (1980). La Corte Federale anticipò il contenuto dell'*Act* riconoscendo la possibilità costituzionalmente coerente che il Congresso limiti la portata del Secondo Emendamento nei confronti di cittadini socialmente pericolosi.

37 La denominazione della legge federale porta il nome del suo *patron*, James Brady. Assistente del Presidente Ronald Reagan e Segretario dell'Ufficio Stampa della Casa Bianca in quel mandato, è stato severamente ferito e ha riportato una grave invalidità permanente a seguito del tentativo di assassinio di Reagan nel 1981. Da quel periodo egli divenne un ardente sostenitore del più ristretto *gun control*, sia come avvocato che come politico, dirigendo a tutt'oggi la *Brady Campaign to Prevent Gun Violence*.

sottoposta ad un controllo di costituzionalità da parte della *Supreme Court* nel caso del 1997 *Printz v. United States*, e abrogata per contrarietà al Decimo Emendamento. Nella data prevista dall'*Act* venne istituito un sistema di controllo computerizzato riguardo a precedenti penali che verificasse l'idoneità del candidato ad ottenere il suo prodotto, chiamato *National Instant Check System (N.I.C.S.)*.

Ogni detentore della *Federal Firearms License* – licenza resa necessaria dal *G.C.A.* per ogni produttore, distributore od importatore per la vendita statale o interstatale di un determinato tipo di armi da fuoco – è tenuto ad officiare tale controllo. Tuttavia società non soggette alla disciplina federale della *F.F.L.* non sono nemmeno tenute a compiere il controllo *N.I.C.S.* (anche se ovviamente sono sempre sottoposte a eventuali restrizioni statali), così come tale disciplina non tange eventuali alienazioni tra privati (cd. *private sale loophole*)<sup>38</sup>; ne consegue la quasi totale assenza di controlli federali in capo ad un venditore di armi non *Title II*, operante nei confini del territorio statale, che si rapporti esclusivamente con privati cittadini.

Nel 1994, sulla scia del successo politico della *Brady Campaign*, la *Violent Crime Control and Law Enforcement Act*<sup>39</sup> introdusse un divieto federale temporaneo di 10 anni, di vendita ai civili delle cd. *assault weapons*, ora terminato<sup>40</sup>, ma reintrodotta sotto forma di legge nazionale in alcuni Stati<sup>41</sup>, ma tolto in altri nei quali è stata legalizzata la vendita di *machine guns* anche a privati cittadini<sup>42</sup>. E' interessante sottolineare come, negli stati in cui il *Violent Crime*

---

38 Per una analisi critica sull'argomento, cfr. Handgun Control Inc., *Senate Votes to Continue Gun-Show Loophole that Allows children and criminals to buy Guns*, 12 Maggio 1999.

39 In particolare, il *Federal Assault Weapons Ban*, parte dell'esteso *Act* in oggetto.

40 Lo stesso *F.A.W.B.* prevedeva nella sua originaria formulazione un termine finale, scaduto il quale il divieto avrebbe perso ogni efficacia.

41 Gli stati di California, Massachusetts, New York, Connecticut, New Jersey, Illinois.

42 Si prenda ad esempio il Kansas. Dal 1 Luglio 2008 – Senate Bill no. 46 - è legale per ogni cittadino di tale Stato comperare e detenere una *machinegun*, un *sawed-off shotgun* (comunemente chiamato in Italia fucile a canne mozze) o silenziatori, secondo una procedura di catalogazione e controllo di ogni pezzo.



*Control Act* non è stato recepito o reintrodotta in guisa di legge nazionale, il commercio di armi da fuoco caratterizzate dal movimento automatico (*fully automatic firearms*) nei confronti del privato cittadino sia perfettamente legale, se operato nel rispetto dei controlli preventivi sopraesposti; qualora l'arma di tipo *title II*, rientrante nella sottocategoria *automatic firearm*, fosse costruita per esplodere proiettili di vendita comune – quindi utilizzabili da armi non *title II* -, tali accertamenti non si estenderebbero allo smercio delle munizioni.

Come attestano le statistiche delle morti violente da arma da fuoco nell'arco temporale 2001-2005<sup>43</sup>, il dibattito inerente al *gun control* si incentra per la stragrande maggioranza su questo tipo di armi leggere.

Si valutino i seguenti dati:

<b>Tipo di arma</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>TOTAL</b>
Handguns	6931	7294	7745	7286	7543	36799
Rifles	386	488	392	403	442	2111
Shotguns	511	486	454	507	517	2475
Other guns	59	75	76	117	137	464
Firearms, type not stated	1003	1185	992	1072	1461	5713
<b>TOTAL</b>	<b>8890</b>	<b>9528</b>	<b>9659</b>	<b>9385</b>	<b>10100</b>	<b>47562</b>

Su 47,562 omicidi compiuti con armi leggere nel periodo considerato, più del 77% è avvenuto con l'utilizzo di *handguns*.

In conclusione, analizzando congiuntamente la disciplina prospettata, appare chiaro come la categoria delle *hand guns* sia la meno controllata; a tale dato giuridico si somma la loro facilità di reperimento e il costo di mercato tra i più bassi dell'industria delle *firearms*<sup>44</sup>.

43 FBI, Expanded Homicide Data Table, 2001-2005.

44 Di media. Su cataloghi internazionali di comune reperibilità, si trovano *fully automatic firearms* a prezzi molto contenuti. A titolo esemplificativo, si prenda il conosciuto *Avtomat Kalashnikova 1947*

Si considerino oggetto di analisi dunque le armi da fuoco leggere, tra le quali si darà specifica attenzione alle *handguns*, considerati i visti dati di distribuzione e il regime giuridico a larghe maglie a cui sono sottoposte.

### 1.3. L' accesso alle armi leggere da parte dell'utente finale

La legge federale statunitense prevede una disciplina relativamente lineare per la gestione della compravendita delle armi da fuoco da parte dell'utente finale<sup>45</sup>.

In primo luogo il cittadino americano<sup>46</sup> non deve fare parte della lista tassativa delle *ineligible persons* individuata dal *G.C.A.*, che comprende i detenuti per crimini, i latitanti, i tossicodipendenti, i malati mentali o gli internati in istituti di cura, gli immigrati irregolari, coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza, gli ex militari congedati con disonore, i minori, i soggetti sottoposti a misure cautelari, chiunque condannato per violenza domestica, e chiunque indiziato per crimini puniti con la reclusione superiore ad un anno.

Il secondo requisito è di natura anagrafica: per ottenere una *long gun* è necessario essere maggiori di anni 18, per ottenere una *handgun* di 21; ogni vendita di armi da fuoco da parte di un licenziatario federale<sup>47</sup> deve essere documentata per favorire la rintracciabilità dell'arma e acquisti multipli devono essere notificati al *B.A.T.S.E.*. La procedura è diversa a seconda che si tratti di una vendita di una *title II arm* o meno da parte di un licenziatario federale: per il primo tipo, è

---

(AK-47) e varianti, cal. 7,62 full auto, in vendita di seconda mano a meno di 300 US\$. *Atlantic Firearms LLC., U.S.A.*, catalogo ufficiale 2010-2011.

45 Per una visione a tutto campo, cfr. *A Citizen's Guide to Federal Firearms Laws*, N.R.A., Institute for Legislative Action, 2006, su cui si basa tutta questa parte.

46 E non l'individuo: vd. *supra*, *United States v. Verdugo*, cit..

47 La licenza federale per la vendita ed il commercio di armi da fuoco (F.F.L.) è necessaria per accedere al commercio interstatale, l'importazione e la vendita delle c.d. *title II arms*. Non è necessaria una licenza federale (quindi ha disciplina statale) il commercio nelle armi non definite nel titolo di cui sopra.

necessario ottenerne la rispettiva autorizzazione da parte del U.S. Secretary of Treasury sotto la corresponsione di una tassa e dopo un approfondito controllo della fedina penale del richiedente<sup>48</sup>, controfirmato dallo sceriffo o dal capo di polizia della Contea o città di residenza, unito alle impronte digitali del richiedente e l'ID dell'arma; per il secondo, è sufficiente il controllo *N.I.C.S.*

Al di fuori dei requisiti per il commercio di armi da fuoco, secondo la disciplina *G.C.A.*, chiunque – *ergo anche non licenziatario* – può vendere o acquistare armi da fuoco non del tipo *title II*, secondo la disciplina generale che regola il negozio di compravendita<sup>49</sup> colla clausola necessaria della buona fede; lo stesso dicasi per ogni tipo di munizioni adatte alle armi non del tipo *title II*<sup>50</sup>.

La *stessa disciplina* si applica alla *costruzione domestica* delle armi da fuoco e delle munizioni: tutte le armi non del tipo *title II* possono essere assemblate in aree domestiche, con la specifica che le armi regolate dallo *N.F.A.* seguono la rispettiva disciplina (nulla osta dal *B.A.T.S.E.*, pagamento della tassa prevista)<sup>51</sup>.

Riguardo al trasporto, la cornice federale riserva la disciplina specifica al diritto dei singoli stati, limitandosi a fornire alcune direttive di massima. Innanzitutto, al fine di garantire la sicurezza dell'istruzione, è fatto divieto al personale civile diverso dalle forze dell'ordine di introdurre armi da fuoco di qualsiasi tipo all'interno delle scuole di grado K-12 (paragonato al corrispondente europeo, dalla scuola elementare fino alle medie superiori). Al di là di tale previsione, chiunque ha il diritto di trasportare qualsiasi arma da fuoco detenuta legalmente ove desidera, con l'unico requisito di conservarla scarica in

---

48 Appare interessante puntualizzare che, un cittadino rispettoso dei parametri richiesti, può legalmente richiedere, acquistare e detenere armi automatiche, armi *antimaterièl*, esplosivi.

49 18 U.S.C. 922, lettera a), commi 3 e 5; 922 lettera d).

50 Da sottolineare che il commercio delle *sole* munizioni non richiede una F.F.L.. 18 U.S.C. 921, lettera a), comma 17; 18 U.S.C. 922, lettera b), comma 5. Si considerano proiettili da arma *comune* i seguenti calibri: .22, .25, .308, .32, .357, .38, .40, .44, .45, .50, sia nella versione *rimless* (*short*), che nelle versioni *rimfire* (*long, long rifle, magnum*), con ogni opzione di carica.

51 18 U.S.C. 922 lettere o) e r).

un contenitore chiuso; tuttavia la legislazione superiore permette agli Stati un certo margine di decisione riguardo alle procedure di controllo ed ammissione di armi da fuoco alle rispettive frontiere; in particolare non sono ammesse *ex lege* federale armi a bordo di trasporti pubblici interstatali aerei o terrestri<sup>52</sup> al di fuori di casi eccezionali.

Un discorso parzialmente diverso riguarda le *cd. carry concealed weapons (C.C.W.) issues*: alcuni stati dell'unione sottopongono ad un regime giuridico diversificato il portare un'arma da fuoco *occultata* piuttosto che perfettamente visibile, ma di tutti gli stati dell'Unione, solo due vietano tale diritto<sup>53</sup> e meno della metà sottopongono la richiesta ad un regime autorizzatorio.

Ne risulta un quadro normativo integrante un mercato che potremmo definire *semilibero*, se consideriamo l'intera famiglia delle armi da fuoco leggere (incluse il tipo *title II*); appare opportuno tuttavia escludere tali armi da questa analisi, sia dalla considerazione della loro rilevanza assolutamente marginale nel mercato interno statunitense<sup>54</sup>, sia dalla presenza di un relativamente accurato sistema federale di controllo.

Il dibattito inerente al *gun control*, sulla base di quanto riportato fin'ora, è incentrato su quella categoria di armi da fuoco sulla quale non pende tendenzialmente nessun genere di controllo preventivo: appare addirittura scontato e prevedibile che, una volta acquistata una *hand gun* da un regolare venditore – anche se licenziatario federale – se ne perdano quasi istantaneamente le tracce, data la presenza del *private sale loophole*; per il quale, ricordiamo, le normative applicabili per la compravendita di *hand guns* tra privati sono semplicemente quelle per la compravendita in genere.

Certo non può che favorirne la diffusione – nonchè la dispersione -

---

52 Per un'analisi approfondita della disciplina di trasporto, si consideri la fonte normativa federale *Aviation and Transportation Security Act*, 2001.

53 Cfr. U.S.A. Carry Concealed Firearm Information and Resources, *Reciprocity Tabs*, in [www.usacarry.com](http://www.usacarry.com).

54 KRUSCHKE, E. R., *Gun control: a reference handbook*, Santa Barbara, California, 1995, cit.. Il particolare a pag. 85: su 175,000 armi automatiche e semiautomatiche licenziate dal *B.A.T.S.E.*, fino al 1995, nessuna è stata utilizzata per compiere un delitto.

l'assenza di controllo sulla vendita delle munizioni, per il cui commercio non è neppure prevista la necessità di una *F.F.L.*, così come non è prevista alcuna comunicazione od autorizzazione per il cd. *manual reload*<sup>55</sup>; si consideri la totale assenza di una legislazione di controllo riguardo il commercio di parti di *handguns* e della loro fabbricazione domestica, la diffusione nella maggior parte degli *states* di leggi nazionali che sottopongono ad un regime di *semplice richiesta* l'emissione di *carry concealed weapons permits*. Il favore istituzionale che pare godere il diritto di portare e possedere un'arma da fuoco non può che complicare ulteriormente il quadro prospettato, in quanto la portata del *Second Emendment* e la sua interpretazione da parte della Corte Suprema si presentano come un titanico baluardo ai tentativi legislativi e politici diretti a promuovere l'instaurazione di un sistema di controllo in questo ambito.

#### **1.4. Il fronte dello scontro: la responsabilità del produttore per il danno cagionato da arma da fuoco difettosa**

Alla luce dei dati raccolti, possiamo affermare che fino ad oggi il tentativo di introdurre restrizioni legislative sulla diffusione delle *hand guns* si è rivelato fallace. Per questo motivo i paladini del *gun control* hanno percorso varie strade, tra le quali spicca per potenziale effettività quella inerente all'utilizzo del sistema della responsabilità civile del produttore.

In prima approssimazione, possiamo logicamente affermare che più è alto lo *standard* di sicurezza richiesto per legge per la commercializzazione di un certo prodotto, più alti saranno i costi di produzione dello stesso; dunque saranno conseguentemente più elevati i prezzi di vendita. Si prenda un prodotto A costruito per soddisfare esigenze di sicurezza di livello X, avente un costo di produzione C1 e un prezzo di mercato P1. A parità di condizioni, qualora il prodotto A

---

55 E' tecnicamente possibile per il privato cittadino acquistare i macchinari necessari per ricaricare colpi esplosi. Non si creda che tali macchinari siano particolarmente costosi o rari; negli *states* essi sono di totale libera vendita, come le parti usate per ricaricare i bossoli utilizzati.

dovesse soddisfare esigenze di sicurezza di livello X+1, avrebbe un costo  $C2 > C1$  ed un prezzo di mercato  $P2 > P1$ ; ad eguale domanda, la diffusione del prodotto  $A(X+1)$  sarebbe sicuramente minore a quella del prodotto  $A(X)$ . La battaglia giuridica (ed economica) inerente al *gun control* sul fronte della responsabilità civile del produttore si basa su questo principio: se si reputassero civilmente responsabili i produttori del prodotto *handgun* per i danni<sup>56</sup> cagionati da esso, il costo (l'importo del risarcimento a questo titolo) di tale responsabilità si sommerebbe al costo di produzione del prodotto, operando una variazione del prezzo di mercato per far fronte a tale fluttuazione e, conseguentemente, per adeguare il prodotto al nuovo *standard* di sicurezza richiesto.

Nella *tort law* degli U.S.A., la disciplina giuridica della *product liability* si snoda attorno al concetto di *strict liability* e *negligence* collegato a tre categorie di condizioni che integrano la responsabilità del produttore: il *manufacturing defect*, il *design defect*, il *failure to warn*<sup>57</sup>.

---

56 Appare necessario precisare nuovamente il carattere teorico dell'esposizione specifica. Si veda in seguito come si sia ancora lontani da attribuire tale responsabilità anche e solo riguardo al danno *ingiusto*.

57 Copiosa la dottrina in oggetto. Si prendano in considerazione le parti generali delle seguenti opere: CARTER, G.L., *Guns in American Society*, 2002; KRUSCHKE, E. R., *Gun control: a reference handbook*, Santa Barbara, California, 1995; LYTTON, T. D., *Suing the Gun Industry*, 2006. Inoltre, l'argomento in oggetto è costantemente seguito da note testate giornalistiche degli *States*. Si considerino a titolo esemplificativo senza pretesa di esaustività i seguenti articoli, nei quali trova ampia conferma l'approccio non solo giuridico, ma politico ed antropologico della società statunitense alla tematica trattata, approccio che non evita di tracciare correlazioni tra le decisioni delle Corti e gli orientamenti del Parlamento: The Washington Post, Editorial, *Saturday Night Specials: Don't Overturn the Ruling*, March 13, 1988, Sunday; The New York Times, Lewin, T., *Anti-Gun Forces Want To Hold Sellers Liable*, November 5, 1991, Tuesday; The Philadelphia Inquirer, Editorial, *Repeal of Assault-Ban proposed: Republicans have made repeal a priority. The House may vote in May. Clinton has pledged a veto*, April, 08, 1995 Saturday; The New York Times, Meier, B., *Guns Don't Kill, Gun Makers Do?*, April 16, 1995, Sunday; The Philadelphia Inquirer, Matza, M., *At NRA, calm inside, loud outside as gun enthusiasts met in Philadelphia, demonstrators talked back*, June, 06, 1998, Saturday; Wall Street Journal, *Keep Guns Out of Lawyers' Hands*, Lott, J. R. Jr., June 23, 1998, Tuesday; The New York Times, Editorial, *Lawsuits Against Handguns*, November 14, 1998, Saturday; Christian Science Monitor (Boston), Zipp, Y., *Who pays cost of gun violence?*,

Per aversi responsabilità oggettiva – *strict liability* - da parte del produttore per il danno cagionato dal proprio prodotto, la Sezione 402A del *II Restatement on Tort Law* richiede determinati elementi: la difettosità del prodotto, la presenza del difetto nel momento della sua produzione e nel momento in cui raggiunge il consumatore, l'irragionevole pericolosità del prodotto derivante da tale difetto, il

---

November 23, 1998, Monday; The Washington Post, Suro, R., *Cities Plan Legal Assault On Makers Of Handguns; Tobacco Lawsuits Viewed as Model*, December 23, 1998, Wednesday; The Washington Post, Segal, D., *After Tobacco Success, Lawyers Pick Gun Fight; Same Tactics Aimed at Firearms Industry*, January 05, 1999, Tuesday; The New York Times, Editorial, *Los Angeles Weighs Gun Sales Limit and a Possible Suit Against Manufacturers*, January 18, 1999, Monday; The Washington Times, Burn, T., *Chamber: gun lobby unite to fight suits*, January 28, 1999, Thursday; The New York Times, Fried, J. P., *Final Arguments in Gun Suit Turn on Question of Negligence*, February 4, 1999, Thursday; Christian Science Monitor (Boston), Lloyd, J., *States act to protect gunmakers*, April 9, 1999, Friday; St. Petersburg Times (Florida), Morgan, L., *Senate panel votes to stop gun lawsuits*, April 13, 1999, Tuesday; St. Petersburg Times (Florida), Editorial, *Concealed gun rights expanded*, April 21, 1999, Wednesday; The Washington Post, Walsh, S., *Dealer Says Gunmakers Can't Withstand Legal Assault; Distributor With Imperiled ATF License Sees Farewell to Arms Firms Looming*, July 25, 1999, Sunday; The Daily Telegraph (Sydney), Weaver, J., *Judge shoots down county gun suit*, December 15, 1999, Wednesday; USA Today, Kasindorf, M., Koch, W., *Industries try to build defenses against lawsuits*, December 28, 1999, Tuesday; St. Petersburg Times (Florida), Becker, J., *Consumer lawsuits under the gun*, April 06, 2000, Thursday; The Dallas Morning News, Mittelstadt, M., *Future of gun control uncertain; Movement has grown, but so have obstacles*, March 27, 2001, Tuesday; The Washington Times, Murray, F. J., *N.Y. court rules gun manufacturers not liable in deaths, Decision may derail copycat lawsuits*, April 27, 2001, Friday; The Times (London), Bone, J., *Court rules gunmakers not responsible for criminal use of weapon*, April 28, 2001, Saturday; The Ottawa Citizen, Editorial, *Gun-makers don't kill people, court rules*, April 28, 2001, Saturday; The Washington Post, O'Hagan, M., *Gunmakers at Center of Accidental-Shooting Lawsuits; Md. Cases Question Liability in Deaths*, August 2, 2001, Thursday; USA Today, Kasindorf, M., *Makers can't be sued for gun misuse, court says*, August 7, 2001, Tuesday; The Washington Times, Editorial, *A defeat for gun control*, October 11, 2001, Thursday; St. Petersburg Times (Florida), Editorial, *All good citizens deserve the right to self-defense*, January 8, 2003, Wednesday; The Washington Post, Reuters, *Gun Makers Dismissed From California Lawsuit*, March 8, 2003, Saturday; The Washington Times, Editorials, *Democrats and guns*, February 13, 2004, Friday; USA Today, Stone, A., *Senate Republicans move up vote on gun lawsuits*, July 28, 2005, Thursday; St. Petersburg Times (Florida), E. Desk, *Senate votes to limit gunmakers' liability*, July 30, 2005, Saturday. Fonti in [www.lexisnexis.com](http://www.lexisnexis.com).

danneggiamento del consumatore derivante dalla difettosità del prodotto<sup>58</sup>, tutti elementi sui quali pende l'onere alla prova in capo al danneggiato.

Il tentativo di attribuire responsabilità ai produttori di armi da fuoco secondo lo schema della *strict liability* è stato affrontato non di rado nella giurisprudenza statunitense, utilizzando le tre categorie che concretizzano la difettosità del prodotto.

Si è scelto di prendere ad esempio due casi paradigmatici in questo campo: *Caveny Vs Raven Arms Co.*, Ohio<sup>59</sup>, e *Armijo vs Ex Cam Inc.*, New Mexico<sup>60</sup>, entrambi del 1987.

Il primo caso, *Caveny Vs Raven Arms Co.*, Ohio, 1987, vide il giudice *a quo* affrontare la richiesta di risarcimento danni da parte del (tutore della) figlia della vittima, uccisa per errore da un proiettile esploso da una *handgun*<sup>61</sup>; la richiesta di risarcimento si basò sull'allegazione di presunti difetti di costruzione, di design, e sulla teoria che la costruzione di armi è una *ultra hazardous activity*<sup>62</sup> – tutti vincolanti l'esercente ad un regime di responsabilità oggettiva. La Corte stabilì che nessun difetto di costruzione né di progettazione può essere addotto nei confronti di un'arma da fuoco correttamente funzionante, e

---

58 Si prevedono altresì cause di esclusione della responsabilità del produttore. Vd. la corrispondente sezione del *II Restatement of Tort Law*.

59 *Caveny v. Raven Arms*, 665 U.S. S.D. Ohio, 530 (1987).

60 *Armijo vs Ex Cam Inc.*, 843 F.2d 406 (10th Cir. 1988).

61 In particolare, si tratta della famigerata *Saturday Night Special*. L'arma in questione divenne centrale nel dibattito inerente al *gun control* nel corso degli anni, date le sue caratteristiche di bassissimo costo, pessima qualità, facile occultamento, triviale reperibilità (vd. *infra* per una pronuncia giudiziale su questo argomento) e potenza di fuoco relativamente alta, in quanto usualmente predisposte in cal. .38.

62 Ora più correttamente *inherently dangerous activity*, dal *II Restatement of Tort Law*, che espongono chi le compie al regime di responsabilità oggettiva per i danni cagionati da essa, sulla base di fattori tassativi quali la presenza di un alto rischio di danneggiamento alle persone e il fatto che tale danneggiamento possa essere grave, l'inesistenza di protocolli di sicurezza adatti ad eliminare tale rischio, la rarità dell'utilizzo degli oggetti prodotti, l'inadeguatezza dell'attività rispetto al luogo e alla comunità lì residente. A titolo puramente esemplificativo, è qualificata come *inherently dangerous activity* l'attività di produzione di bombole di gas per combustione ad alta pressione ed ogni attività che coinvolga l'utilizzo di materiale radioattivo.



il fatto che il proiettile sia stato *correttamente*<sup>63</sup> (anche se non *intenzionalmente*) esploso dall'arma prova l'assenza di *difettosità* del prodotto, anche qualora abbia colpito un non premeditato bersaglio; inoltre, stabilì la Corte, non può essere qualificata come attività pericolosa – richiedente il *not common usage*<sup>64</sup> - la produzione o il commercio *hand guns*, stimato al tempo in un volume di affari di circa 2 milioni di pezzi l'anno.

Nel secondo caso, *Armijo vs Ex Cam Inc.*, New Mexico, 1987, simile nel merito, i giudici stabiliscono che “(...)the understanding that a product which has inherent and obvious dangers, which the average consumer would certainly recognize, is not "defective," merely because it was placed on the marketplace with such obviously dangerous propensities. It would be evident to any potential consumer that a gun could be used as a murder weapon. So could a knife, an axe, a bow and arrows, a length of chain. The mere fact that a product is capable of being misused to criminal ends does not render the product defective”.

Alla pretesa richiesta di una pronuncia di difettosità dell'arma da fuoco, la stessa Corte stabilisce che possa essere integrata in caso di *misfire*<sup>65</sup> od *improper work*, ma mai nel caso di *proper work*: l'arma da fuoco nasce e viene concepita proprio per sparare proiettili, *ergo* definire una *hand gun* difettosa perchè non la stessa, ma l'*uso proprio* della stessa ha cagionato un danno risulta inaccettabile. Nella stessa sentenza la Corte esclude che la carenza di un esplicito avviso sulla pericolosità dell'arma integri qualsivoglia responsabilità a causa dell'ovvietà del pericolo inerente all'utilizzo del prodotto<sup>66</sup>. Entrambe queste pronunce rendono ancor più concreta la posizione della Corte

---

63 “[...] rightly [...]”, nell'espressione della Corte, sent cit., cfr. *supra*. Si intende correttezza meccanica.

64 *Moore v. R.G. Industries*, 789 F.2d 9<sup>th</sup>, 1326 (1986), e la sezione 520 del *II Restatement of Tort Law*.

65 Si intenda come tale l'esplosione di un colpo da parte dell'arma da fuoco priva di preventivo azionamento del grilletto.

66 La Corte definisce “trivial” e “obvious” il fatto che il funzionamento di un'arma da fuoco – esplodere un proiettile quando si preme il grilletto – possa essere pericoloso.

del *Seventh Circuit*, che nel caso *Martin v. Harrington & Richardson, Inc.*, del 1984 aveva statuito una logica incompatibilità tra la disciplina delle *ultrahazardous activities* e la produzione di armi da fuoco<sup>67</sup>. La possibilità di connettere la produzione di armi alla disciplina delle *inherently dangerous activities* venne definitivamente chiusa dalla sentenza del V Circuito della Court of Appeal, caso *Perkins v. F.I.E.*, del 1985, in cui i giudici statuiscono chiaramente che *manufacturing and selling firearms* non possono essere considerate attività del genere in questione, non essendo in grado di “*in and of themselves... directly cause harm*”.

L'unico tentativo in ambito giuridico-istituzionale di modificare l'assestarsi di tale granitica giurisprudenza dal 1985 fino ad oggi avvenne nel 1991. Il *Washington D.C. City Council* in quell'anno promulgò una legge statale che impose il regime della responsabilità oggettiva sui danni cagionati dalle *assault weapons*<sup>68</sup>: tale legge permetteva a chiunque di ottenere un risarcimento del danno in oggetto da parte del produttore in ogni circostanza, compresi i danni sofferti da un criminale se legalmente colpito da un proiettile esploso dall'arma della vittima per legittima difesa. Il provvedimento in questione risultò talmente radicale da far sì che addirittura il Congresso<sup>69</sup>, appena un anno dopo, ne dichiarasse l'abrogazione. Dal 1991 fino ad oggi non si registrano altri casi o leggi, nei circuiti nazionali o federali, che abbiano anche solo in parte scalfito tale assestamento.

Riguardo alla categoria dei *design defects*, essa riguarda teoricamente l'architettura dell'arma da fuoco in relazione alla possibilità di ottenere dallo stesso oggetto più garanzie di sicurezza grazie ad una progettazione tecnicamente diversa ma economicamente

---

67 Dalle asserzioni della Corte precedente: “*To hold sellers liable under the "ultrahazardous activity" doctrine would require that manufacturers of guns, knives, drugs, alcohol, tobacco and other dangerous products act as insurers against all damages produced by their products.*”

68 Nei primi anni '90 le *assault weapons* vennero frequentemente ad essere oggetto di interventi restrittivi. Cfr. *supra*, *F.A.W.B.*, nel 1994.

69 Il Congresso degli U.S.A. ha poteri specifici di supervisione sul distretto di Columbia, nel caso in questione il Senato degli Stati Uniti esercitò tale potere portando all'abrogazione della legge.

identica, o molto vicina, alla precedente<sup>70</sup>, che non modifichi strutturalmente le sue caratteristiche principali. Al fine di provare in sede giudiziale la presenza di tale difettosità, è necessario che la modifica contestata sia realisticamente implementabile e che essa non danneggi l'utilità del prodotto sulla base di un bilanciamento *risk-utility*.

La teoria di applicabilità alle armi da fuoco di tale genere di responsabilità sfrutta un triplice approccio. Il primo riguarda un preteso dovere di implementazione in ogni arma da parte del produttore di strumenti meccanici già concretamente esistenti – ergo già progettati e realizzati - in grado di escludere, o di ridurre drasticamente, la possibilità *strutturale* che la *firearm* esploda un proiettile se non preparata a dovere. Il concetto è quello della *sicura*, che possiamo suddividere in *manuale* ed *automatica*: è del primo tipo un sistema di ingranaggi interno all'arma stessa che non permetta il movimento di percussione del proiettile se innescato, bloccandolo fisicamente; è del secondo tipo un sistema – assai più avanzato - che permette all'arma di sparare solo ed esclusivamente se è azionato il grilletto.

E' evidente che utilizzando il sistema del bilanciamento *risk-utility* riguardo a questo primo approccio risulta che l'implementazione di procedure più o meno complesse deve essere considerato in relazione alle ipotetiche esigenze legittime di pubblica sicurezza o difesa personale, nei confronti delle quali appare irrealistico subordinare a lunghe preparazioni la possibilità dell'arma di sparare, data la necessità di un suo celere sfruttamento in condizioni critiche. Un perfetto esempio di tale incolmabile carenza sul piano pratico è fornito dai cd. *magazine disconnection devices*<sup>71</sup>, per cui nessuna arma sarebbe in grado di sparare priva del caricatore correttamente inserito e sbloccato, anche se armata con un proiettile in canna: certamente le possibilità di

---

70 L'esempio di scuola di un'arma prodotta con un *design defect* è un'arma bianca interamente metallica la cui elsa è stata progettata a sezione triangolare, che taglia l'utente nel suo corretto utilizzo; se fosse stata progettata con l'elsa a sezione tonda, non taglierebbe l'utente, e tale accorgimento non avrebbe avuto costi per il produttore né avrebbe modificato la natura del prodotto.

71 CARTER, G. L., *Guns in American Society*, 2002, pagg. 480 e ss..

un colpo involontario si ridurrebbero drasticamente, come purtroppo le *chances* per, ad esempio, un poliziotto di rispondere prontamente al fuoco in condizioni di pericolo. L'impresentabilità strutturale della stragrande maggioranza di tali proposte si riflette inevitabilmente sulla loro insostenibilità sul piano giuridico.

Il secondo approccio sfrutta *latu sensu* l'obbligo da parte dei produttori di concepire e costruire l'arma da fuoco *più sicura* possibile, tenendo presente il bilanciamento *risk-utility* e lo stato dell'evoluzione tecnologica in questo campo, tramite l'utilizzo di sistemi di sicurezza derivanti da altre realtà modificati appropriatamente. Si pensi ai sistemi di riconoscimento vocale, delle impronte digitali, o all'inserimento di codici di sicurezza propri dei circuiti bancari, o alla presenza di *passwords* che autorizzino tramite *chips* l'innesco dell'arma da fuoco attraverso reti informatiche. Anche questo argomento viene tranciato prima *logicamente* che giuridicamente dal fatto che, allo stato attuale, nessuno di questi sistemi possiede i requisiti di affidabilità e sostenibilità economica necessari a rendere un'arma da fuoco *più sicura* di quanto non lo sia.

Il terzo approccio si basa sull'analisi del bilanciamento *risk-utility* da un punto di vista innovativo.

Le *handguns* sono statisticamente usate molto di rado a fini di difesa personale, e la quasi totalità degli utenti non è in grado di usarla correttamente, non avendo presente le proprietà meccaniche nè le componenti al di fuori di una superficiale conoscenza di origine empirica. Considerando che gli unici usi legalmente consentiti delle armi da fuoco in esame sono la *difesa personale* e *l'uso sportivo*<sup>72</sup>, la pericolosità sociale delle armi in oggetto supera i benefici sportivi che ne derivano: ne consegue che tali armi sono *in re ipsa* difettose. Questa linea è stata portata all'attenzione delle Corti nei casi *Delahanty v. Hinckley, D.C.*, e *Miles v Olin Corporation*, 5<sup>th</sup> Circuit, rispettivamente del 1990 e 1991.

---

72 Cfr. *Caveny v. Raven Arms*, 665 U.S. S.D. Ohio, 530 (1987); *Kelley v. R.G. Industries*, 762 F.2d 5<sup>th</sup>, 1250 (1985).

Il primo caso, *Delahanty v. Hinckley* del 1990<sup>73</sup>, vede nel merito l'attore allegare la pretesa responsabilità oggettiva dei costruttori per i danni cagionati dall'utilizzo criminale di una *hand gun* sulla base dello squilibrio *risk-benefits* in ossequio alla cd. *white fly sentence*, il *Saturday Night Special Case* del 1985<sup>74</sup>. La Corte, nel rigettare la richiesta, sottolinea come l'accettazione della domanda porterebbe alla “(...)District's Court of Appeals an opportunity to reassess this jurisdiction's law. (...) Determining whether the common law should embrace a new cause of action entails, as well, a decision as to when such a change need be considered. Both decisions lie within the province...”. Si legge nell'argomentazione della Corte come il dibattito in oggetto sia da considerarsi, sebbene ricco di implicazioni giuridiche, eminentemente politico, come di conseguenza si debba valutare ogni decisione modificativa in merito egualmente politica. La Corte indi si rifiuta di occuparsi della questione, rigettando la richiesta in rito, non rientrando nei propri poteri la capacità di produrre decisioni politiche e sottolineando come tale scelta spetti solo ed esclusivamente al legislatore.

Il secondo caso, *Miles vs Olin Corporation*<sup>75</sup>, vide nel merito il tentativo di attribuire *strict liability* al produttore di una *firearm* in relazione ai danni cagionati da un colpo esplosivo inavvertitamente in seguito al fatto che il proprietario fosse inciampato. L'arma in questione – dagli allegati della sentenza in esame - non era manomessa o malfunzionante, e fu stata azionata in seguito ad una fatalità; la pretesa difettosità ineriva all'arma propria come concepita e prodotta, sulla base del fatto che, proprio perchè aveva cagionato tale danno, non poteva che essere *defective*. La Corte rigettò tale richiesta con enfasi, richiamando la sentenza *Delahanty v. Hinckley*, D.C., 1990, argomentando ora esplicitamente che non è compito di un giudice imporre giudizi politici, funzione propria dell'apparato legislativo.

In risposta alle cause sovraesposte, e al corrispondente

---

73 *Delahanty v. Hinckley*, 564 A.2d 758 (D.C.App. 1989).

74 Vd. *infra* per l'analisi della sentenza in oggetto.

75 *Miles vs Olin Corp.*, 922 F.2d 1229 (1991).

orientamento espresso delle varie Corti, vennero promulgati in vari Stati leggi interne che sancirono la proibizione di domande giudiziali riguardo la responsabilità civile dei produttori di armi da fuoco per *handguns* correttamente funzionanti, ulteriormente restringendo la possibilità di movimento degli avvocati pro - *gun control*. Tra i primi stati negli U.S.A. ad avere tale limite di origine legislativa c'è la California, il cui Civil Code, all'articolo 714, recita: “*In a products liability action, no firearm or ammunition shall be deemed defective in design on the basis that the benefits of the product do not outweigh the risk of the injury posed by its potential to cause serious injury, damage, or death when discharged.*”<sup>76</sup>

Un'analisi più approfondita dell'articolo in questione trascende gli obiettivi della presente trattazione, tuttavia in essa si legge letteralmente l'assunto normativo per il quale nessuna arma da fuoco può ritenersi un prodotto giuridicamente difettoso, in applicazione del sistema di bilanciamento *risks-utilities*, per il solo fatto di essere potenzialmente in grado di produrre un danno agli appartenenti ad una comunità in corretta esecuzione del proprio funzionamento.

Nell'intera storia della giurisprudenza degli Stati Uniti, solo un caso di *strict liability* in questo campo ebbe successo. E' passato alla storia come il *Saturday Night Special case*<sup>77</sup>, sentenziato dalla Corte Suprema del Maryland nel 1985. Il merito della causa vede un impiegato in un negozio di alimentari colpito al petto da un colpo di arma da fuoco durante una rapina, chiamare in giudizio i produttori dell'arma da fuoco in questione per ottenere un risarcimento del danno a titolo di responsabilità oggettiva. Mentre la stessa corte ammette di non permettere un'analisi *risk-utility* in presenza di un prodotto *working as intended*, nota in questo prodotto *in particolare* caratteristiche diverse: la *handgun* usata è un'arma a canna mozza, molto leggera di peso e dalle dimensioni contenute, è facilmente occultabile, ha un costo di mercato molto basso, è composta da materie prime di scarsa qualità

---

76 U.S.A., California, art. 714 C.C..

77 *Kelley v. R.G. Industries*, 762 F.2d 5<sup>th</sup>, 1250 (1985).

con manodopera scadente, è imprecisa ed inaffidabile; non possiede alcuna misura di sicurezza meccanica; ha la capacità di essere armata con una serie di calibri tutti di facile reperibilità e privi di controllo; la sua costruzione è possibile anche in ambiente domestico.

E' la c.d. *Saturday Night Special*<sup>78</sup>, le cui caratteristiche, dalle stesse parole della corte, “*render this weapon particularly attractive for criminal use and virtually useless for the legitimate purposes of law enforcement, sport, and protection of persons, property and businesses.*” Sulla base di ciò, gli stessi giudici esprimono la convinzione che sia perfettamente prevedibile, in particolar modo da parte del produttore, che tale tipo di arma sia utilizzata con scopi - prevalenti od esclusivi - criminali, dai quali possano altrettanto prevedibilmente scaturire danni alle persone; *ergo "as between the manufacturer or marketer of a Saturday Night Special, who places among the public a product that will be used chiefly in criminal activity, and the innocent victim of such misuse, the former is certainly more at fault than the latter."* Per questi motivi la Corte ritenne il convenuto responsabile, sotto il regime della *strict liability*, per i danni cagionati a vittime innocenti dall'utilizzo criminale di tali armi da fuoco<sup>79</sup>, in applicazione della disciplina prevista per un prodotto viziato da *defective design*.

Tale giurisprudenza non conosce seguito nella *case-law* di alcuno degli altri *States* o dell'Unione; perfino nello stesso stato del Maryland essa non ebbe vita più lunga di una legislatura, poiché nel

---

78 Dalla definizione dell'arma nella *Brady Campaign* (vd. *supra*), e dalla *N.R.A.*, per *S.N.S.* si intende un'ampia categoria di *handguns* accomunate dalle caratteristiche espresse dalla Corte del Maryland. Il termine è stato coniato dal *New York Times* nel 1968 per descrivere un tipo di arma di bassissima qualità, facile reperibilità e basso costo utilizzata specialmente nelle comunità afroamericane. Graham, F., *Handgun Imports Held Up by U.S.*, *New York Times*, 17 Agosto 1965.

79 Riassumendo l'argomentazione allegata dagli attori ed avvalorata dalla Corte: date le caratteristiche dell'arma, l'unico utilizzo che se ne può fare è a scopi criminali; tale fattore era facilmente prevedibile dal produttore, che quindi ha messo illegalmente sul mercato il prodotto; chi ha subito un danno in ragione di questo, secondo la legge della *product liability*, ha diritto ad un risarcimento da parte del produttore a titolo di *strict liability*.

1989 venne istituita la *Handgun Roster Board*, col cui atto istitutivo si proibì questo genere di responsabilità, ma vennero sanciti nuovi requisiti per il commercio delle *firearms*<sup>80</sup>.

Il difficile cammino degli avvocati pro *gun control* vide uno spiraglio di luce nel 1996, con la decisione della *U.S. District Court of New York* nel caso *Hamilton v. AccuTek*.

Il merito del caso vede una *class action* promossa da una serie di attori in rappresentanza delle vittime da arma da fuoco. Per la prima volta nella storia della giurisprudenza in questo campo, l'allegazione dei *plaintiffs* non fu per *strict liability*, ma per *negligence*: le multinazionali produttrici delle armi da fuoco, responsabili – stanti agli allegati - dei danni sofferti, sono venute meno *negligentemente* all'onere di supervisione alla vendita dei loro prodotti da parte dei licenziatari federali<sup>81</sup>, causando l'indebita diffusione sul mercato di armi che non ci sarebbero dovute essere.

L'accusa dunque era di responsabilità dei produttori per aver negligenzemente fallito ad implementare un sicuro sistema di marketing per i loro prodotti, da cui derivò un flusso massiccio ed incontrollato di armi da fuoco sul mercato nero. Dopo quattro settimane il verdetto della giuria, in primo grado, dichiarò responsabili per i danni sofferti dagli attori tre dei convenuti<sup>82</sup> per una somma totale di 4 milioni di US\$, sulla base del dovere da parte delle multinazionali di agire al fine di “(...) *reduce the possibility that these instruments will fall into the hands of those likely to misuse them*”. Centrale per l'argomentazione della Corte l'assunto che nessuno meglio dei rispettivi produttori è in grado di prevedere eventuali rischi inerenti all'utilizzo del proprio prodotto; da qui la possibilità di creare una sorta di “*protective relationship*” tra produttore e acquirente.

---

80 Maryland, Code Public Safety Article, Section V.

81 Dalle affermazioni della Corte precedente, più del 10% dei licenziatari svolgeva la sua attività al di fuori di sedi stabili attribuite allo scopo, eludendo così i controlli necessari per legge. *Hamilton v. AccuTek*, par. 3, *Market and Distribution*, cit..

82 In particolare: American Arms, Beretta U.S.A., Taurus, rispettivamente col 0,23%, 6,03% e 6.80% di *share* del mercato in chiaro delle *handguns*.



La *U.S. Court of Appeal of New York*, nel 2001, unanimamente accolse il ricorso promosso dai soccombenti in primo grado *American Arms, Beretta U.S.A., Taurus*, cancellando quella che poteva essere la più grande vittoria mai avuta nei confronti dell'industria delle armi da fuoco, rovesciando nettamente il verdetto della sentenza *Hamilton v. AccuTek*.

Il cuore dell'argomentazione si presenta tuttavia tranciante, vertendo sulla necessità del nesso di causalità per integrare qualsiasi fattispecie di responsabilità: “(...) *the connection between defendants, the criminal wrongdoers and plaintiffs is remote, running through several links in a chain consisting of at least the manufacturer, the federally licensed distributor or wholesaler, and the first retailer. The chain most often includes numerous subsequent legal purchasers or even a thief. Such broad liability, potentially encompassing all gunshot crime victims, should not be imposed without a more tangible showing that the defendants were a direct link in the causal chain that resulted in the plaintiffs' injuries, and that the defendants were realistically in a position to prevent the wrongs.*”<sup>83</sup>

Alla Corte non sfuggono nemmeno le possibili conseguenze di una pronuncia diversa da quella già decisa: “*A similar rationale is relevant here. The pool of possible plaintiffs is very large: potentially, any of the thousands of victims of gun violence.*”<sup>84</sup> La chiusura dei giudici non è tuttavia assoluta: gli stessi suggeriscono che i nodi cruciali che mancarono dalle argomentazioni dei *plaintiffs* erano in merito all'identità precisa del costruttore dell'arma e alla profondità delle prove riguardo a come il produttore avrebbe negligenzemente facilitato l'ottenimento da parte del criminale della *firearm*<sup>85</sup>.

Dalla prima *Hamilton v. AccuTek* le *class action* nei confronti

---

83 *Hamilton v. AccuTek*, 62 F.S. E.D. New York, 802 (1999).

84 Ancora, fondamento dell'argomentazione della Corte è il fatto che sarebbe un'inopportuna ingerenza nel potere politico emettere una sentenza tanto destabilizzante per gli equilibri della comunità; tale scelta spetta in primo luogo al Legislatore. Cfr. *supra*, *Delahanty v. Hinckley*, D.C., 1990, *Miles v Olin Corporation*, 5<sup>th</sup> Circuit, 1991.

85 Pelosi, A., *The fight continues to hold gun manufacturers responsible for the devastation caused by their products*, N.Y.A.G.V., 2001.

dei produttori di *handguns* sono divenute il cavallo di battaglia del contrasto in sede giudiziale. Nel 1998 il *Brady Center to Prevent Handgun Violence (C.P.H.V.)*<sup>86</sup> organizzò una serie di cause giudiziali promosse da 32 organizzazioni diverse presenti in altrettanti stati sulla base di diverse teorie legali (*negligent marketing, untrust enrichment, public nuisance*), ma nessuna fu accolta nemmeno in primo grado; nel 2003 la *National Association for the Advancement of Colored People (N.A.A.C.P.)*<sup>87</sup> citò in giudizio 45 produttori di *handguns* per l'allegata creazione di *public nuisance* tramite la gestione negligente del marketing dei loro prodotti, che incoraggiava la violenza nei quartieri afro-ispanici, anche qui senza alcun successo<sup>88</sup>.

Appare chiaro che nel presente e nell'immediato futuro della *litigation* inerente al *gun control* non v'è più spazio per le cause per responsabilità oggettiva, sostituite quasi completamente con allegazioni di responsabilità per negligenza a diverso titolo, che spaziano dal *deceptive trade practices*<sup>89</sup> al *public nuisance*<sup>90</sup>, dal *failure to supervision of retail dealers* all'*overpromotion*<sup>91</sup>, dall' *oversupply*<sup>92</sup> al

---

86 Esattamente il *Legal Action Project* del *C.P.H.V.*, fondato nel 1989 da Jim Brady con lo scopo di “*using the courts to combat gun violence*”. Da [www.bradycenter.org](http://www.bradycenter.org).

87 Fondata nel 1909, con lo scopo di “*ensure the political, educational, social, and economic equality of rights of all persons and to eliminate racial hatred and racial discrimination*”, è considerata una delle associazioni non governative per la salvaguardia dei diritti civili più influenti degli U.S.A.. Vd. APPIAH, K., GATES, H. L., *Encyclopedia of the African and African American Experience*, nella sezione *Civil Rights Movement*.

88 Da [www.naacp.org](http://www.naacp.org), Legal Section.

89 Sulla base della falsità dei fatti rappresentati nelle *reclame* di varie armi da fuoco, che renderebbero *più sicuro* l'ambiente domestico, contrastati dagli studi inerenti al rischio di incidenti domestici.

90 Il disturbo della quiete pubblica cagionato da un esteso mercato nero di cui la *gun industry* sarebbe responsabile.

91 Cfr. *Merrill v. Navegar*, 26 California, 4<sup>th</sup>, 465 (2001). La legge californiana di esclusione di cause di *product liability* nei confronti di *properly working firearms* si estende non solo a situazioni di *negligence*, ma anche al *negligent marketing and distribution*. Attualmente la Sct. 1714 è stata oggetto di revisione per delimitare l'ambito di applicazione del divieto,

92 Cfr. *Hamilton v. Beretta*, New York, 2001, cit.. Non integra responsabilità del produttore la fornitura ingente di prodotto negli stati in cui la legislazione sul controllo delle armi è meno stringente piuttosto

*negligent marketing*. Il quadro appare connotato da grande fluidità, anche se ad oggi non si registrano pronunce favorevoli a queste teorie<sup>93</sup>, neppure in primo grado. Certo è che la promulgazione del *Protection of Lawful Commerce in Arms Act* del 26 Ottobre 2005, garantendo all'industria delle armi l'immunità da cause civili per ogni danno cagionato dall'uso illegale di armi e munizioni ha sancito una violenta battuta d'arresto ai progressi effettuati in questo campo.<sup>94</sup>

E' assai difficile pronosticare come il sistema del *mass tort* nella galassia del *gun control* possa reagire alla controversa *District Columbia v. Heller*: di fronte alla statuizione dell'esistenza di un *diritto individuale* al possesso e al porto di *firearms* da parte della Corte Suprema Federale, è certo che i tentativi di rendere civilmente responsabili i produttori di armi da fuoco per danni cagionati dai loro prodotti, a qualsiasi titolo, dovranno tenere ben presente questo ennesimo, titanico ostacolo<sup>95</sup>.

La pressione giuridica e meta-giuridica della pronuncia della *Supreme Federal Court* appare evidente in una delle più recenti pronunce giudiziali statunitensi in oggetto. Il 29 Dicembre 2010 la Corte Suprema dello Stato dell'Ohio ha emesso in secondo grado il giudizio in merito all'appello del caso *The City of Cleveland v. The State of Ohio*, 2007. Il merito della causa vide il Consiglio Cittadino di Cleveland, in seguito all'emissione di numerose norme comunali di orientamento pro – *gun control*<sup>96</sup>, adire la Corte Statale al fine di

---

che in altri.

93 LYTTON, T. D., *Gun Litigation in the Mass Tort Context* by NAGAREDA, A. R., in *Suing the Gun Industry*, 2006.

94 *L'Act* garantisce l'immunità dei produttori non solo dalle cause future, ma anche dalle cause in corso. *Cfr.* LYTTON, T. D., *Federal Gun Industry Immunity Legislation*, in *Suing the Gun Industry*, 2006.

95 Sulla base del caso portato innanzi alla *Court of Appeal of D.C. Circuit*, *District Columbia v. Heller*, 554 U.S., 570 (2008), la Corte Suprema – confermando la decisione precedente - dichiarò l'incostituzionalità di una serie di previsioni legislative volte al controllo delle *handguns* e delle *long guns*, in forza del *diritto individuale* sancito dal *Second Amendment*.

96 In particolare, è oggetto del contendere la previsione normativa approvata dal Consiglio Municipale di Cleveland, recante il divieto per le Forze dell'Ordine Municipali di portare e possedere armi da fuoco

dichiarare illegittime le norme statali liberali confliggenti con esse. Anche in questo caso la pronuncia in secondo grado rovescia in toto l'orientamento della Corte inferiore<sup>97</sup> dichiarando illegittime per contrarietà a norme di rango sovraordinato le disposizioni previste dal Consiglio Municipale di Cleveland. Nell'argomentazione della Corte, appare interessante sottolineare il passaggio in cui essa avvalora la tesi del convenuto, sostenuta da una memoria circostanziata della *N.R.A.*, secondo la quale le legislazioni pro – *gun control* abbiano come unico effetto quello di limitare la libertà e la sicurezza delle persone oneste:

“*If Cleveland, or any other city, wants to crack down on violence, city leaders should focus on prosecuting criminals, not enacting new gun laws that only serve to restrict law-abiding citizens.*”<sup>98</sup>

e nessun effetto sul contenimento delle violenze perpetrate illegalmente tramite armi da fuoco. La forza argomentativa della sentenza della Corte Suprema Federale è evidentemente richiamata dalla Suprema Corte Statale che, in questo ultimo atto della battaglia tra posizioni a favore e contro il *gun control*, confuta una delle ultime argomentazioni a carattere generale a sostegno delle limitazioni del diritto *to keep and bear arms*: non v'è nè collegamento logico, né collegamento causale, tra la prevenzione al crimine ed il contenimento della diffusione ed utilizzo delle armi da fuoco tramite strumenti legislativi.

---

occultate, di portare e possedere anche apertamente armi da fuoco semiautomatiche, di poter acquistare e portare armi da fuoco a movimento singolo apertamente senza una preventiva *private license* da ottenersi previo superamento di un test di idoneità negli uffici del Consiglio Municipale. Cfr. le allegazioni al processo cit., *The City of Cleveland v. The State of Ohio, Ohio State Court, 2007.*

97 Parte dell'argomentazione della *Ohio State Court* si fondava sul margine di discrezionalità previsto dalla Costituzione dello Stato dell'Ohio in materia di *matters of general concern*, in cui la comunità cittadina, in forza del principio di sussidiarietà, doveva ritenersi prioritariamente competente in materia e dunque prevalente rispetto alla normativa statale generale in oggetto. Cfr. sent. Cit. *The City of Cleveland v. The State of Ohio, Ohio State Court, 2007.*

98 *The City of Cleveland v. The State of Ohio, cit.*

Ad oggi, le uniche caute controtendenze si registrano in sede embrionale, sotto forma di disegni di legge o proposte di legge, promosse nel Congresso dalla nuova amministrazione presidenziale. Per ora, tuttavia, le proposte sembrano più che altro sondare il terreno dell'elettorato, data la non chiara portata applicativa. Tra i disegni di legge analizzati, la possibilità di introdurre l'obbligo di notifica al *B.A.T.F.E.* qualora fossero acquistate dalla stessa persona, in un periodo uguale od inferiore a cinque giorni, due o più armi da fuoco dotate di alcune caratteristiche, peraltro molto comuni (calibro superiore a .22, movimento semiautomatico, con la possibilità di equipaggiamento con caricatore removibile). L'opposizione della rappresentanza contraria al *gun control*, anche in questa sede coordinate dalla *N.R.A.*, durante i dibattiti, si incentra essenzialmente sull'assunto per il quale “[...] *the Obama administration wants to know who's buying the most popular and common rifles sold in America today.*”, ergo di allegato titanico peso applicativo e scarsissimo contributo qualificante<sup>99</sup>.

---

99 Un costante monitoraggio dei disegni di legge in questo campo è offerto, sul proprio sito ufficiale, [home.nra.org](http://home.nra.org), dalla stessa *N.R.A.*, che non si esime da critiche taglienti.



## **PARTE SECONDA**

### **Il controllo del danno ingiusto da armi da fuoco nell'ordinamento italiano: legislazione e giurisprudenza**

## 2.1. La disciplina giuridica italiana in materia di armi da fuoco comuni

La normativa italiana in materia di armi è assai precisa ed articolata<sup>100</sup>. Virtualmente ogni categoria di arma esistente è classificata e codificata, ed associata ad una particolare disciplina che ne regola vendita, acquisto, detenzione ed uso. Per questo motivo si preferisce affrontare l'analisi del sistema in una prospettiva che privilegi il diritto *vigente*, a differenza dell'approccio più orientato all'evoluzione storica e giuridica usato per gli Stati Uniti.

Una prima classificazione vede la tripartizione del *genus* armi in tre *species*: le armi *bianche*, le armi *da fuoco* (o *da sparo*) e le armi *improprie* (o *strumenti atti ad offendere*). Per completezza espositiva, pur in parte esondando dall'oggetto della mia analisi, riporterò elementi definitivi di tutte le *species*.

Per *armi bianche* la legge italiana intende ogni tipo di spada<sup>101</sup>, baionetta, pugnale, manganello, bastone animato, mazza ferrata, storditore elettrico e bomboletta lacrimogena priva della corrispondente approvazione del Ministero dell'Interno; sono liberalizzate le bombolette contenenti spray al peperoncino<sup>102</sup>.

Sono considerate dalla Cassazione come armi bianche i coltelli a serramanico anche se, sul punto, si riscontrano fluttuazioni<sup>103</sup>. Per avere questa qualifica devono essere posteriori al 1890; altrimenti, sono considerate armi *antiche*.

La Direttiva Europea del 18/4/2008, in modifica della precedente in materia di controllo dell'acquisizione e detenzione di

---

100 La definizione "*armi leggere*" in Italia è assente. In parte coincidente la definizione usata dal legislatore "*armi da fuoco comuni*".

101 Molteplici le subcategorie. Sono considerate spade i gladii, le sciabole, i fioretti, gli stocchi ed altro.

102 Ma solo se appartenenti ad una delle tre marche permesse. Non sono stati indicati i criteri tecnici necessari per differenziare i modelli permessi o vietati.

103 Per tutta la classificazione delle armi, fondamentale ed imprescindibile MORI, E., *Il Codice delle Armi e degli Esplosivi*, La Tribuna, 2008 ed edizioni successive.



armi<sup>104</sup>, definisce arma *da fuoco* ogni fucile, pistola, lanciarazzi che espelle un proiettile attraverso la canna mediante l'uso di un combustibile. Sono giuridicamente soggette a disciplina diversificata a seconda della loro classificazione in arma da fuoco di tipo *da guerra* o di tipo *comune*<sup>105</sup>: sono *comuni tutte le armi non da guerra*. Sono *armi da guerra* tutte le armi a raffica<sup>106</sup>, i fucili d'assalto semiautomatici con elevata capacità di fuoco e le pistole<sup>107</sup> che funzionano con proiettili calibro 9 *parabellum*<sup>108</sup>; non possono essere detenute dal privato, con l'eccezione di quelle appartenenti a collezioni già esistenti dal 1975. La Corte di Cassazione, avvedendosi dell'impossibilità per i cataloghi di attribuire una categoria ad *ogni arma da fuoco* – presente o futura –, ha stabilito che, in assenza di diverso riferimento normativo, la qualifica in arma *comune* o *da guerra* deve avvenire sulla base della disciplina espressa nella legge 110 del 1975, artt. 1 e 2<sup>109</sup>.

Le stesse *armi da fuoco comuni* si suddividono ulteriormente in armi *sportive* (o *armi ad uso sportivo*) o armi da *caccia*. Le armi sportive possono essere sia a canna lunga che corta (necessariamente rigata) e sono indicate per modello in un elenco predisposto appositamente<sup>110</sup>. La classificazione delle armi da caccia è assai precisa, regolata dalla legge 157 del 1992, articolo 13: armi a polvere a

---

104 91/477/CEE.

105 Artt. 1 e 2 della l. 18 Aprile 1975, n. 110.

106 Sia le armi automatiche (*fully automatic firearms*) che quelle in grado di esplodere raffiche controllate di 3 colpi (cd. *burst fire*). Giuridicamente, non v'è discriminante al numero di colpi esplosi per singola pressione del grilletto al fine della qualificazione dell'arma da fuoco come automatica, se il rapporto eguaglia o supera 2 a 1.

107 Ma non i revolver: non esistono revolver da guerra, nemmeno se costruiti per il cal. 9x19.

108 E' il calibro 9x19 in esclusiva dotazione alle forze armate e di pubblica sicurezza. L'equivalente civile del 9 *parabellum* è il diffusissimo 9x21 (vd. *Postea*).

109 Cassazione Penale, Sez. IV, 20 Gennaio 2009, n. 9034. L'iscrizione di una tipologia di arma nel catalogo della armi comuni da sparo costituisce accertamento definitivo della qualità dell'arma, a meno che non vi siano state trasformazioni atte ad aumentare, nel caso concreto, l'offensività di essa. Data la natura evidentemente discrezionale dell'affermazione, all'interprete la ricostruzione del sistema classificatorio delle armi da fuoco di nuova concezione non rientranti a priori in categorie specifiche.

110 L. 25 Marzo 1986, n. 85 e l. 110/1975 cit., art. 10.

canna lunga liscia non superiori al cal. 12<sup>111</sup>; armi a polvere a canna lunga rigata con gli stessi requisiti di diametro con alcune esclusioni<sup>112</sup>, comprese sia quelle di calibro 6 millimetri e 9 millimetri Flobert, sia quelle predisposte ad ospitare calibri corti superiori al 22. Nessuna arma da caccia può avere più di tre canne - necessariamente tutte di calibro consentito, altrimenti devono essere inutilizzabili – o un caricatore di capacità superiore a due, con eccezioni dei fucili a ripetizione manuale, dei fucili semiautomatici a canna rigata, dei fucili d'assalto demilitarizzati. Di classificazione trasversale la differenza tra le armi *lunghe*, la cui lunghezza minima dell'arma deve essere di 60 cm, di cui almeno 30 occupati dalla canna, e *corte*, di misura inferiore. Sono considerate *antiche*<sup>113</sup> le armi di modello precedente al 1890, con l'eccezione delle armi ad avancarica (antiche anche se costruite prima del 1975); le armi costruite dopo il 1975 ad avancarica e le riproduzioni moderne di modelli a retrocarica anteriori al 1890 sono definite *repliche* (soggette a catalogazione solo se a retrocarica). Esse sono soggette ad una particolare disciplina, secondo la quale chiunque può detenerne fino a sette senza licenza ma solo denunciandone il possesso, o più tramite l'apposita licenza (che assorbe il dovere di denuncia).

La complessità normativa rende difficile la classificazione delle armi *liberalizzate*, trattate nel corso degli anni da tre diverse fonti normative: la legge 526 del 1999<sup>114</sup>, la legge 422 del 2000<sup>115</sup>, e il Decreto Ministeriale 362 del 2001<sup>116</sup>. Da una lettura congiunta ne risulta che sono liberamente acquistabili e non sono soggette all'obbligo di denuncia, tutte le armi *replica* ad avancarica a colpo singolo e tutte le

---

111 Il limite massimo di diametro per un'arma da caccia è 18,1 mm.; ciò esclude i calibri 8 e 10, di diametro superiore.

112 Se di cal. 5,6 mm., o inferiore, devono impiegare necessariamente una cartuccia con bossolo di lunghezza superiore ai 40 mm.; considerando l'ampiezza della rosa di proiettili inclusa, solo due calibri di origine militare (il cal. 22 *anulare* e *Hornet*) rimangono fuori.

113 L. 110/1975 cit., artt. 2 e 20; D.M. 14 Aprile 1982, n. 101 in materia di Armi Antiche.

114 Legge 21 Dicembre 1999, n. 526.

115 Legge 29 Dicembre 2000, n. 422.

116 D.M. 9 Agosto 2001, n. 362.

armi a gas di potenza inferiore a 7,5J<sup>117</sup>; possono essere utilizzate senza restrizioni in luoghi privati o comunque non aperti al pubblico<sup>118</sup>.

Per *arma impropria*<sup>119</sup> o *strumenti atti ad offendere* si intende ogni coltello, accetta, forbice, punteruolo, arco, balestra, ascia e quant'altro: la definizione molto ampia comprende ogni strumento che *può* ferire, ma è destinato principalmente ad altro scopo, e la disciplina ne consente l'uso e il trasporto con giustificato motivo<sup>120</sup>.

Appare ovvio in conclusione che armi a salve, giocattoli a forma di arma (anche se perfettamente identici, nell'estetica, all'originale), armi disattivate od inerti non siano considerate armi<sup>121</sup>. L'utilizzo di armi a salve è libero<sup>122</sup>.

Sono soggette all'obbligo di denuncia tutte le parti essenziali di armi<sup>123</sup>, compresi i caricatori e le canne aggiuntive; percussore, estrattore, cane e bindella, ed in genere ogni componente interna *strutturalmente necessaria* al funzionamento dell'arma da fuoco. Non sono considerati parti di armi quelle che potrebbero appartenere ad un'arma giocattolo, come il grilletto od il calcio, o gli strozzatori e gli equipaggiamenti, delle più svariate qualità (puntatori laser, ottiche, visori etc.).

Già in seguito ad una prima analisi si nota chiaramente come il legislatore italiano desideri regolare con precisione l'acquisto, la detenzione e l'uso delle armi da fuoco, nel tentativo di controllarne la

---

117 Considerate più armi ad uso ludico, le armi a gas (cd. *Air soft guns*) si identificano principalmente come riproduzioni innocue a scopi di simulazione.

118 Secondo la legislazione penale, non sono considerate *armi* ma *armi improprie*, il cui utilizzo in luogo abitato integra non il reato di *sparo pericoloso* ma di *getto pericoloso di cose*; vd. C.P., art 674.

119 L. 110/1975 cit., art. 5.

120 Altrimenti si incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 4 della l. 110/1975 cit..

121 Con una necessaria precisazione: se confondibili con un'arma autentica, devono essere commerciate con un tappo rosso in cima alla canna. Può essere tolto senza sanzioni tranne nel caso di uso della *finta* arma nella commissione di reati. Vd. L. 110/1975 cit., art. 5.

122 Poiché non trattasi di spari pericolosi vietati: si confronti l'art. 703 C.P., art. 57 T.U.L.P.S..

123 L. 110/1975 cit., art. 19: le bascule, i caricatori, le canne, le carcasse, i tamburi, l'otturatore, i fusti e i silenziatori.

diffusione e l'utilizzo nel modo più permeante possibile: la normativa restringe l'accesso di tipologie e calibri, contemporaneamente sottoponendo le *species* permesse ad intensi controlli che spaziano dalle componenti interne ai singoli proiettili.

Tale incasellamento, specifico e particolareggiato, rappresenta un evidente sforzo legislativo il cui risultato complessivo, in prima analisi, tende a trasmettere ed evidenziare l'orientamento generalmente restrittivo del sistema di gestione delle armi da fuoco in Italia dal punto di vista oggettivo.

## 2.2 L'accesso alle armi comuni da parte dell'utente finale.

Il *Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S)*<sup>124</sup>, all'articolo 35, stabilisce che l'acquisizione di un'arma da fuoco comune<sup>125</sup> presuppone il possesso da parte dell'acquirente di un'apposita autorizzazione rilasciata dalle forze di Polizia. Il rilascio di tale autorizzazione implica il soddisfacimento di due diverse categorie di requisiti, la prima di natura generale, la seconda relativa al tipo di autorizzazione richiesta.

La disciplina generale si delinea colla lettura del combinato disposto degli articoli 11<sup>126</sup>, 12<sup>127</sup>, 32<sup>128</sup> e 43<sup>129</sup> del *T.U.L.P.S.*: le

---

124 R.D. 18 Giugno 1931, n. 773 e successive modifiche.

125 L'uso dei termini *arma da fuoco comune* appare in parte contornata da eccesso di zelo, in quanto l'unica acquisizione possibile di armi in Italia riguarda *solo* le armi da fuoco di questo tipo.

126 “*Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che*

autorizzazioni *devono* essere negate a chi è stato condannato alla reclusione superiore a tre anni per delitto non colposo, a chi è sottoposto ad ammonizione o misura di sicurezza, a chi è stato dichiarato delinquente abituale o professionale, a chi deve ottemperare all'istruzione nelle scuole elementari, a chi è stato condannato per diserzione in tempo di guerra<sup>130</sup> o per porto abusivo d'armi; *possono* essere negate a chi è stato condannato per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, per delitti contro le persone commessi con violenza, per furto o rapina, estorsione o sequestro di persona, per violenza o resistenza all'autorità<sup>131</sup> ed altri reati, o sulla

---

*avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.*" T.U.L.P.S., art. 11.

- 127 *"Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto. Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione."* T.U.L.P.S., art. 12.
- 128 *"Le licenze di cui agli artt. 28 e 31 non possono essere concesse a chi non può validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse. Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante. La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è permanente. Debbono tuttavia essere denunciati al Questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo del deposito. Il contravventore è punito con l'ammenda fino ad € 516,00."* T.U.L.P.S., art. 32.
- 129 *"Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere concessa la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi. La licenza può essere ricsuta ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi."* T.U.L.P.S., art. 43.
- 130 Anche se amnistiato: T.U.L.P.S., art. 43, lettera C).
- 131 Corte Costituzionale, sent. 2 Dicembre 1993, n. 440: viene dichiarata la parziale illegittimità dell'articolo in oggetto nella parte in cui prevede che il richiedente dovesse provare la propria buona condotta alle autorità.

base che il richiedente *non dia affidamento di non abusare delle armi*<sup>132</sup>. Se tuttavia la condanna ai reati di cui sopra è stata di reclusione, la discrezionalità delle forze di Polizia viene meno.

Le *autorizzazioni* si dividono in *occasional* (il *nullaosta*), che permettono un solo acquisto (anche se di più pezzi), e *permanenti* (le *licenze di porto d'armi*), che permettono più acquisti fino al termine del loro corso di validità<sup>133</sup>. Al di fuori delle armi da caccia, qualsiasi autorizzazione permette la detenzione di un numero limitato di armi per individuo<sup>134</sup>.

Disciplinato dall'articolo 35 del T.U.L.P.S., il *nullaosta* è un'autorizzazione gratuita di durata 30 giorni<sup>135</sup> rilasciata dal Questore competente per il luogo di residenza del richiedente<sup>136</sup>, sulla base di una richiesta in carta libera su cui devono obbligatoriamente figurare l'età, il non aver compiuto obiezione di coscienza, il motivo specifico dell'acquisto<sup>137</sup> ed il tipo di arma che si intende acquistare. A discrezione dell'autorità, può essere richiesto un certificato medico di sanità mentale ed un certificato di capacità di maneggio delle armi<sup>138</sup>. Se il richiedente rinuncia a detenere munizionamento per l'arma tale ultimo certificato non ha motivo di essere prodotto; sono illegittime imposizioni circa la custodia dell'arma diverse da quelle stabilite per legge; è valido per tutto il territorio della Repubblica ed autorizza a trasportare le armi in esso descritte fino al luogo di detenzione che, una volta raggiunto, non può più essere lasciato.

---

132 T.U.L.P.S., art. 43 ultimo comma. La clausola residuale conferisce all'Autorità di Pubblica Sicurezza una certa discrezionalità in presenza di situazioni peculiari.

133 Non tragga in inganno la nomenclatura. Un'autorizzazione *permanente* non è permanente nel *tempo*, ma nel concedere nel suo periodo di validità la possibilità di acquisto.

134 Il limite è di 6 per armi sportive e 3 per armi comuni in genere.

135 Rinnovabile per un periodo di altri 30 giorni, solo una volta.

136 Se il richiedente è cittadino comunitario, deve munirsi del corrispondente *nullaosta* della propria Nazione; ai cittadini extracomunitari è richiesta la condizione di reciprocità. Cfr. Reg. T.U.L.P.S., art 61, e D.P.R. 28 Maggio 2001, n. 311.

137 Ad esempio: caccia, difesa personale, tiro sportivo.

138 Rilasciato dal *Tiro a Segno Nazionale (T.S.N.)*, tale richiesta, seppur molto diffusa nella prassi, non ha alcun riferimento normativo a suo sostegno. Cfr. L. 110/ 1975 cit., art. 8.

Il venditore dell'arma è tenuto, al momento dell'atto di acquisto, a ritirare l'originale del documento<sup>139</sup>.

A differenza del *nullaosta*, le autorizzazioni permanenti – *il porto d'armi* - permettono nei limiti della loro validità, l'acquisto di più armi in momenti diversi; autorizzano il richiedente a trasportare l'arma in questione al di fuori dal luogo in cui sono detenute. La disciplina di base del *porto d'armi* è rinvenibile nel Codice Penale, art. 699<sup>140</sup>, e all'art. 42 del *T.U.L.P.S.*: un'arma legalmente detenuta può uscire dal suo luogo di detenzione o adiacenze (giardini, cortili, garages...) *solo se* il possessore è autorizzato a questo da un atto apposito – *il porto d'armi*, appunto. A differenza del *nullaosta*, il certificato *T.S.N.* è necessario<sup>141</sup>; come per il *nullaosta*, è richiesto un certificato di idoneità psicofisica. Certe determinate categorie di persone sono per legge autorizzate a detenere e trasportare un'arma in ragione del proprio ufficio, come i prefetti, i magistrati, gli ufficiali di Polizia e delle Forze Armate<sup>142</sup>; certe altre, in ragione di esigenze particolari di protezione, possono ottenerlo gratuitamente<sup>143</sup>.

La legge italiana riconosce vari tipi di porto d'armi. Il porto *di arma corta per difesa personale*, competente il Prefetto del luogo di residenza per il rilascio, autorizza chi abbia dimostrato di avere particolari esigenze di difesa al porto di armi corte, anche di tipo

---

139 Disciplina parzialmente diversa per gli obiettori di coscienza: cfr. L. 18 Luglio 1998, n. 230. Essi possono acquistare ed utilizzare armi liberalizzate ed ottenere il *nullaosta* per armi a gas di potenza superiore ai 7,5J; conseguentemente hanno diritto al certificato *T.S.N.* (*solo per le armi a loro permesse*); se rinunciano all'obiezione cadono tali restrizioni.

140 “*Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un’arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi. Soggiace all’arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un’arma per cui non è ammessa licenza. Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte o in luogo abitato, le pene sono aumentate.*” C.P., art. 699.

141 Oppure aver espletato gli obblighi di leva.

142 Reg. *T.U.L.P.S.*, art. 75.

143 D.M. 24 Marzo 1994, n. 371, L. 21 Febbraio 1990, n. 36, art. 7.

sportivo, sempre e ovunque<sup>144</sup>, e a sparare ovunque al di fuori di luoghi abitati aperti (in luoghi chiusi è permesso)<sup>145</sup>. Il porto di *fucile per uso (anche) di caccia* così come riformato dal Decreto Ministeriale del 17 Aprile 2003, rilasciato dal Questore della Provincia di residenza, distingue le categorie di *difesa personale*, regolata con la disciplina corrispondente per le armi corte, e *caccia*<sup>146</sup>, ulteriormente soggette alle leggi venatorie, che proibiscono il porto corrispettivo dell'arma e il suo utilizzo in tempi e luoghi di caccia non consentita. In particolare, per il *tiro al volo la licenza di porto di fucile* è gratuita, secondo i requisiti richiesti per la licenza di porto per caccia; comprende l'autorizzazione all'uso di armi corte; autorizza al porto e a sparare in qualsiasi poligono, anche non pubblico.

E' fatto obbligo a chiunque in possesso di armi o loro parti essenziali di *denunciarne la detenzione*<sup>147</sup>, tramite una dichiarazione in carta libera in duplice copia contenente i dati di riconoscimento e il luogo di detenzione, da presentarsi (*brevi manu*, via fax, raccomandata) in Questura o al Comando dei Carabinieri; il luogo deve essere adeguato alla loro custodia in sicurezza<sup>148</sup>, ma non è imposto di conservarle scariche o smontate; non sono tenute alla denuncia i fabbricanti di armi o i commercianti nel settore poiché obbligati dall'art. 57<sup>149</sup> del Reg. *T.U.L.P.S.* ad altri oneri, o gli agenti od ufficiali di Polizia, la cui detenzione risulta dagli atti pubblici. Se il possesso è conseguente al *rinvenimento dell'arma*<sup>150</sup> si seguono le direttive per il

---

144 Con l'eccezione di luoghi di riunione pubblica e trasporti pubblici: D.P.R. 11 Luglio 1980, n. 753.

145 Ha corso di validità 5 anni e obbliga il detentore al pagamento di una tassa annuale di € 115 a pena di invalidità.

146 Valide per 6 anni, obbligano al pagamento di una tassa annuale di € 168, pena sanzioni amministrative: cfr. L. 157/1992 cit., art. 31, e L. 14 Ottobre 1974, n. 497, art. 15.

147 *T.U.L.P.S.*, artt. 15 e 38; rispettivo Regolamento, artt. 57, 58 e 73.

148 Cfr. art. 702 del C.P., L.110/1975 cit. artt. 20 e 20Bis.

149 “*L'obbligo della denuncia delle armi, delle munizioni o delle materie esplosive, di cui all'art. 38 della Legge, non incombe alle persone autorizzate alla fabbricazione, all'introduzione o al commercio delle armi o delle materie esplosive. Le persone munite della licenza di porto d'armi sono tenute alla denuncia.*” *T.U.L.P.S.*, art. 57.

150 Codice Penale, artt. 679 e 697.



semplice possesso, con l'unica differenza che l'autorità è tenuta a sequestrare l'arma se anche solo è sospetta essere corpo di reato.

Il legittimo detentore di armi sportive o comuni, che desideri possederne più del numero massimo permesso dalla legge, ha l'obbligo di richiedere la licenza di *collezione* secondo la disciplina degli articoli 10 e 20 della legge 110 del 1975, allo scopo di verificare che le misure di sicurezza adottate siano proporzionali al numero e al tipo di armi detenute<sup>151</sup>.

E' fatto divieto di possedere più di una copia per arma e di detenere le munizioni compatibili per le armi collezionate, ma non di usarle ad es. in poligono, acquistando ed utilizzando lì i proiettili.

Trasversale rispetto alle discipline fin'ora descritte le norme in materia di *trasporto di armi da fuoco*<sup>152</sup>. Per trasporto si intende lo spostamento di un'arma da un luogo ad un altro: per essere legale, l'arma in questione deve essere *impossibile* da usare in modo rapido, neppure per legittima difesa. Si prescrive quindi il trasporto di pezzi *smontati* contenuti in contenitori chiusi o imballati diversi per ad es. il fucile e le cartucce. Sono autorizzati al trasporto i possessori di una apposita licenza rilasciata dal Questore indicante giorno e mezzo (*ergo* monouso) o chi è regolarmente licenziato di porto d'armi, con l'unico limite di tipo quantitativo (non più di sei armi per volta). L'ordinamento riconosce l'esistenza di due ulteriori autorizzazioni al trasporto, una di tipo *temporaneo per armi sportive*, di validità annuale, che richiede l'idoneità psicofisica e la certificazione *T.S.N.*, e la cd. *Carta Verde*, rilasciata da un poligono *T.S.N.*, che autorizza al trasporto fino a quello specifico edificio<sup>153</sup>.

Come l'ordinamento italiano regola il possesso e il porto, così sottopone ad una serie di controlli normativi la compravendita. La disciplina è assai differente se la compravendita è compiuta completamente in territorio italiano o tramite import-export.

---

151 E' legalmente possibile fare richiesta di "collezione" anche per una singola arma da fuoco: vd. D.P.R. 311/2001 cit..

152 Per tutta questa parte, cfr. *T.U.L.P.S.*, art. 34; Reg. *T.U.L.P.S.*, artt. 50 e seguenti; L. 110/1975 cit., art 18.

153 Reg. *T.U.L.P.S.*, art. 76.

Sul territorio della Repubblica l'individuo può vendere o cedere armi da fuoco *solo* ad una persona legittimata all'acquisto come se si trattasse di un esercizio pubblico, ovvero in possesso di *nullaosta o porto d'armi*, tramite una dichiarazione scritta congiunta. Il venditore è tenuto a denunciare la compravendita allegando la dichiarazione stipulata e copia del documento legittimante l'acquirente<sup>154</sup>.

E' legittimo acquistare per corrispondenza armi da fuoco solo se esplicitamente autorizzati dal Prefetto.

L'esportazione viene suddivisa in *permanente* e *temporanea*. La *permanente* deve essere preventivamente discussa con lo Stato di destinazione, quindi è sottoposta alle norme di diritto internazionale privato e alle rispettive legislazioni nazionali. L'esportazione *temporanea*, se compiuta in paesi extracomunitari<sup>155</sup>, richiede licenza del Questore valida 90 giorni e licenza di caccia per le armi da caccia; licenza del Questore valida 90 giorni, dichiarazione della federazione corrispondente e copia dell'iscrizione alle gare per le armi sportive; in entrambi i casi sono limitate a 3 armi e un numero definito di proiettili<sup>156</sup> e devono essere presentate al posto di Polizia alla frontiera. In possesso della *Carta Europea* è permessa l'esportazione temporanea in Stati comunitari, secondo la presente disciplina: per armi da difesa occorre un ulteriore permesso della Nazione in questione; per armi da caccia è necessario il porto d'armi italiano corrispettivo; per armi sportive è sufficiente la C.E.<sup>157</sup>. Secondo il D.Lgs. 527 del 1992<sup>158</sup> è competente il Questore, è gratuita, e segue la vita delle licenze ad essa

---

154 Lo stesso dicasi per il comodato di armi da fuoco, se avviene per più di due o tre giorni.

155 O comunitari senza la Carta Europea: vd. *T.U.L.P.S.*, art. 31, Reg. *T.U.L.P.S.*, art 46.

156 Duecento (200) da caccia, mille (1000) per uso sportivo.

157 Previa chiara indicazione del tipo di arma che si intende portare, secondo la classificazione C.E.: - Doppiette e sovrapposti a canna liscia, cat. D - Carabine a canna o canne rigate a colpo singolo, Fucili combinati a colpo singolo con non più di tre canne rigate e lisce e non più di tre colpi, Semiautomatici a canna liscia a non più di tre colpi e canna di almeno 60 cm., Semiautomatici a canna rigata con serbatoio fisso a non più di tre colpi purché non imitino fucili mitragliatori o d'assalto, cat. C. - Tutte le altre appartengono alla cat. B.

158 D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 527.

abbinare. In merito all'importazione, se *temporanea* segue la disciplina dell'esportazione<sup>159</sup>, se definitiva richiede la licenza emessa dal Questore e il regolare marchio di un Banco di Prova. *Ogni arma deve avere almeno un segno distintivo per essere arma legale*<sup>160</sup>.

Le normative così precise e permeanti non potevano non considerare l'eventualità che un'arma da fuoco venisse *alterata*: ogni modifica della meccanica o della struttura dell'arma, al fine di aumentarne la potenza, di facilitarne il porto, di agevolarne l'occultamento è vietata<sup>161</sup>; è dibattuto se e come siano vietate modifiche esclusivamente *estetiche* dell'arma, in quanto potenzialmente influenti sull'affidabilità, indi sulla sicurezza, del prodotto.

L'ordinamento italiano non prevede solo tale sistema per il controllo dell'uso e della diffusione delle armi da fuoco, ma anche un sistema indiretto che agisce sulla regolazione dell'accesso del privato alle munizioni. Al di là delle classificazioni delle varie munizioni, basti al fine di questa analisi sapere che è vietato l'impiego e l'uso di ogni tipo di munizioni *da guerra*<sup>162</sup>, dei proiettili a punta cava, a nucleo perforante, traccianti, incendiari, a carica esplosiva. L'acquisto è regolato con la medesima disciplina che per le armi<sup>163</sup> ed è fatto obbligo di denunciarne la detenzione se l'acquirente non le utilizza immediatamente dopo l'acquisto<sup>164</sup>, con l'eccezione delle munizioni specifiche per fucile – e quindi non utilizzabili da altra arma che non sia un fucile, le cd. cartucce spezzate. Sono soggette alla disciplina del deposito di esplosivi le detenzioni di munizioni superiori ad un certo numero<sup>165</sup>.

---

159 Le fonti legislative sono molteplici. Le norme fondamentali in materia sono la L. 110/1975 cit., art. 15, e *T.U.L.P.S.*, art. 54, oltre a svariati Decreti Ministeriali (tra tutti, vd. D.M. 5/6/1978).

160 Matricola, numero di catalogo, marchio del produttore. La mancanza di questi marchi rende l'arma *clandestina*. Cfr. L.110/1975 cit., art. 11.

161 Sempre la L. 110/1975 cit., art. 3.

162 Calibri 9 *parabellum*, 9 *Luger*, ogni calibro NATO e ogni munizione per arma da guerra. Cfr. MORI, E., *Il Codice delle Armi e degli Esplosivi*, La Tribuna, 2008 e successive edizioni.

163 Si veda *T.U.L.P.S.*, art. 55.

164 Vd. *T.U.L.P.S.*, art. 38 e Reg. *T.U.L.P.S.*, art. 58.

165 Quantitativi di certo ingenti. Precisamente, fino a 200 proiettili per arma

La conclusione alla rapida immagine offerta del diritto delle armi in Italia non lascia certo indifferenti. Si tratta di un sistema che – una volta analizzato in maniera organica – manifesta la chiara volontà da parte del legislatore di controllare precisamente non soltanto la compravendita e la diffusione delle armi da fuoco, ma anche l'uso delle stesse, nei casi sia di acquisto della proprietà dell'arma a titolo originario, sia a titolo derivato.

Riassumendo, l'ordinamento italiano subordina a controlli reiterati nel tempo l'acquisto, la cessione, la vendita ed in genere l'alienazione a qualsiasi titolo, in ogni suo passaggio – da esercente professionale a privato, da privato a privato, da privato ad esercente professionale -, il trasporto e l'uso delle armi da fuoco; proibisce l'alterazione o la detenzione senza denuncia di parti delle stesse; regola l'accesso e la detenzione delle munizioni.

Se è possibile desumere una posizione di scarso favore che tali diritti hanno nell'ordinamento giuridico italiano, essa è ben rappresentata dalla discrezionalità per l'autorità competente di negare qualsiasi autorizzazione sulla base di *qualunque* reato commesso e dalle tendenze della Cassazione a ritenere in linea di massima non applicabile l'attenuante di lieve entità del fatto ai delitti in materia di armi da fuoco<sup>166</sup>.

### **2.3 La difficile fase applicativa del sistema di controllo delle armi in Italia: il caso della cal. 9 mm. Parabellum.**

Il quadro normativo fin'ora analizzato appare dunque caratterizzato dall'intensa ed evidente volontà legislativa volta alla gestione della diffusione ed utilizzo delle armi da fuoco. Il Legislatore, nel corso degli anni, si è premurato di introdurre vere e proprie catalogazioni in merito alle varie discipline a cui sottoporre le varie armi da fuoco in esse contenute, suddivise tramite i metodi

---

corta, più 1500 per arma lunga (o 5 kg. di polvere da sparo) non è necessaria la licenza suddetta. C.P., art. 679.

166 Corte di Cassazione Penale, Sez. I, 02 Luglio 1997, n. 7927.

sopracitati<sup>167</sup>.

Com'è facilmente intuibile, un complesso di norme di tale entità non può non trovare difficoltà in fase applicativa, come nella pretesa esaustività della legislazione non si può non trovare contraddizioni e piccoli vuoti normativi, apertisi proprio grazie alla voluta specificità della disciplina.

Funge da esempio paradigmatico di *vulnus* dell'apparato normativo l'analisi della disciplina prescritta per le armi da fuoco camerate con proiettili calibro *9 millimetri Luger*, meglio conosciuto come *9 millimetri Parabellum*<sup>168</sup>, e sua evoluzione. Progettato e realizzato in Germania, il munizionamento 9mm. Parabellum, date le caratteristiche di economicità, versatilità, facilità di produzione, potenza di propulsione, venne adottato nel corso degli anni dalla maggior parte delle nazioni Europee e dagli U.S.A., ma l'origine e l'orientamento a scopi bellici del proiettile ha devoluto la maggior parte delle armi così costruite a corpi militari. Tra i Paesi fruitori del calibro 9mm. Parabellum come munizionamento per le proprie Forze Armate e di Pubblica Sicurezza, figura anche l'Italia.

L'orientamento evidentemente a favore del *gun control* nel panorama italiano si nota anche in questo campo, data la presenza dello stretto divieto, assai menomante in prospettive di mercato, dell'utilizzo del calibro in oggetto per scopi diversi da quelli militari; il calibro 9 Parabellum, modernamente ribattezzato 9x19<sup>169</sup>, è attualmente il calibro

---

167 Cfr. supra, par. 2.1 e 2.2., per i metodi ed i criteri utilizzati dallo Stato italiano per la catalogazione delle armi da fuoco.

168 Progettata e realizzata nel 1902 da Georg Luger, il calibro 9 mm. Luger è ottenuto dilatando il bossolo dell'originaria cartuccia calibro 7,65 per ottenere un bossolo cilindrico, capace di ospitare nelle medesime proporzioni, maggiore combustibile e palle di maggior peso. Il termine *parabellum* deriva dall'indirizzo della fabbrica in cui vennero prodotti i primi esemplari, *Parabellum Strasse, Berlin*. Per tutte le informazioni tecniche contenute in questa parte, la storia, l'evoluzione, cfr. KONIG, K.P., HUGO, M. *9mm Parabellum: a history of the world's 9mm pistols & ammunition*, Schiffer, 1992; SIMONCELLI, M., *Armi leggere, Guerre pesanti*, Rubbettino, 2001.

169 Tale definizione si basa sulle caratteristiche tecniche del proiettile: 9mm (precisamente 9,58mm) di diametro del bossolo di forma cilindrica, per una lunghezza di 19mm (precisamente 19,15mm.).

più diffuso al mondo, sia per ragioni economiche, che per la linearità del design di progettazione, per l'equilibrio tra precisione e potenza di fuoco, adattabilità a molteplici tipologie di arma, incasso nei caricatori, ed altro.

La decisione di escludere dalla libera circolazione e vendita di armi da fuoco, le armi da fuoco più diffuse e comuni al mondo, rende esplicito come l'ordinamento italiano avvalorò una politica di *intenso ed esteso controllo* sull'utilizzo delle stesse, anche attraverso restrizioni sulla commerciabilità di intere famiglie delle stesse. I filtri legislativi ed i vincoli commerciali limitano l'accesso e l'utilizzo delle armi da fuoco da parte del privato cittadino, al quale, almeno in via teorica, non resta che fruire di prodotti meno comuni e meno potenti<sup>170</sup>.

La precisione della Legislazione italiana, nella quale si leggono gli elenchi dei calibri permessi e vietati<sup>171</sup> e corrispondentemente il permesso ed il divieto di commercio delle armi da fuoco camerate con le caratteristiche descritte, ha tuttavia favorito, nel rispetto della lettera della normativa, il perseguimento di una strada alternativa apparentemente lecita e parallela.

Al fine di sfruttare il mercato italiano, senza dover rinunciare alle caratteristiche del calibro 9x19, si propose una variante – assai flebile – del calibro vietato, presentando un proiettile del tutto simile ma dotato di alcune differenze sufficienti da non qualificarlo come oggetto del divieto legislativo di cui sopra. Il proiettile in questione, denominato 9 mm IMI<sup>172</sup>, camerato su bossoli di identico diametro ma

---

170 A parità di prezzo di mercato. Sono legalmente commerciabili in Italia armi da fuoco camerate in calibri di assai maggior potenza del 9mm Parabellum – si pensi al munizionamento cal. .45, ad esempio – tuttavia dotate di un rapporto costo-prestazioni meno vantaggioso per l'utenza (di costo doppio se non superiore per cartuccia: vd., tra le tante aziende produttrici, *Fiocchi Munizioni S.p.a.*, Catalogo Generale 2010, nella sezione dedicata).

171 Assai esaustiva la trattazione, non priva di approfondimenti, dell'argomento in oggetto da parte di MORI, E., *Il Codice delle Armi e degli Esplosivi*, La Tribuna, 2008 e successive edizioni.

172 Dalla società di produzione del proiettile in questione, la Israel Military Industry Ltd., basantesi sulla progettazione originale della società italiana Jager S.p.a. (Loano).

di lunghezza lievemente maggiore<sup>173</sup>.

Esso mantiene l'equilibrio balistico e l'economicità del vietatissimo 9x19, integrandone tuttavia un calibro testè unico ed indipendente, tanto che esso risulta – volontariamente, tanto da aggirare il divieto normativo - inesplosibile da armi da fuoco camerate in calibro 9 Parabellum. Appare interessante sottolineare come armi da fuoco calibro 9mm IMI possano, tecnicamente, esplodere anche colpi militari 9mm Parabellum, ma armi di calibro militare siano legate esclusivamente al munizionamento bellico, creando così una palese ed illogica, secondo la *ratio* della disciplina, limitazione tecnica potenziale in capo alle Forze Armate e di Pubblica Sicurezza, impossibilitate ad utilizzare il calibro 9 di nuova generazione, lasciando invece il privato cittadino nella possibilità tecnica di accedere ad armi da fuoco in grado di esplodere sia munizioni da guerra che civili.

Nemmeno l'assunto per cui il calibro 9mm Parabellum sia di esclusivo appannaggio delle Forze Armate gode di assenza di contraddizioni: non contribuisce a fare chiarezza la presenza nelle catalogazioni delle armi lecitamente impiegabili ad uso civile, la presenza di eccezioni, tra cui, ad esempio, un modello di revolver camerato proprio nel calibro 9mm Parabellum<sup>174</sup>. Analizzando approfonditamente lo stesso Registro delle Armi Comuni della Polizia di Stato, si legge come pare sia lecito l'acquisto e l'utilizzo, sulla base della *chance* aperta dall'arma in analisi, del corrispondente munizionamento di norma riservato esclusivamente ad impieghi militari, ma solo se armato in pallottole di piombo nudo<sup>175</sup>; tuttavia il

---

173 Il calibro 9 IMI possiede lo stesso identico diametro del calibro 9 Parabellum (9,58mm.) e lunghezza leggermente superiore (21,15 mm contro i 19,15 del calibro militare).

174 Si veda il Catalogo delle Armi Comuni legittimamente ammesse al commercio ed alla vendita al privato cittadino, in particolare al nr. 3317, su [www.poliziadistato.it/pds/armi](http://www.poliziadistato.it/pds/armi).

175 Da cui ne deriverebbe un'ulteriore distinzione in seno alle sottocategorie delle munizioni calibro 9mm Parabellum: proiettili a pallottola in piombo nudo, classificate come civili, e proiettili a pallottola blindata (che a loro volta si suddividono in *F.M.J.* - *full metal jacket* -, costituiti da nucleo in piombo incamiciato in metallo a base esclusa, *T.M.J.* - *total metal jacket* – simili ai primi ma interamente rivestiti di metallo, e

divieto di carattere generale di utilizzo civile di proiettili militari ed ex militari pare contraddire la succitata apertura<sup>176</sup>. Alla luce delle note contenute nel Registro, tale disciplina perde gli elementi distintivi dell'eccezione ed assume connotazioni specificative della norma stessa. In conclusione, a fronte del divieto normativo di carattere generale di accesso e utilizzo di calibri militari ed ex militari, tra cui spicca il calibro 9x19, si contrappone la completa legittimità della detenzione ed utilizzo di armi da fuoco camerate in calibro 9x21, capaci di esplodere anche proiettili del calibro vietato; inoltre, sono presenti alcune eccezioni, tra le quali si evidenzia almeno una arma da fuoco di calibro militare qualificata come comune, ed una analisi specifica - confutante la teoria del mero errore materiale - della stessa, che pare rendere commerciabili alcune varianti del 9mm Parabellum<sup>177</sup>.

Ad oggi non si registrano pronunce giudiziali o fonti normative chiarificatrici.

#### **2.4. Il Decreto Legge 204 del 26 Ottobre 2010 e la riforma della legislazione armiera.**

Il Decreto Legislativo n. 204 del 26 Ottobre 2010, rubricato “Attuazione della Direttiva 2008/51/CE che modifica la Direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi<sup>178</sup>”, recepisce la Direttiva europea 2008/51/CE, in materia di rintracciabilità delle armi da fuoco leggere, catalogazione armi comuni/da guerra, acquisizione, uso e possesso di armi.

---

*J.H.P.- jacketed hollow point* -, costituiti da nucleo in piombo ed incamiciate in metallo a punta cava) di uso riservato alle Forze Armate e di Pubblica Sicurezza.

176 Cfr. supra, par. 2.1.

177 Per l'appunto, il 9x19 a pallottola di piombo. Cfr. Supra.

178 Per tutta questa parte, ed in particolare per l'analisi giuridica si veda l'interessante confronto tra il D. Lgs. 30 Dicembre 1992 n. 527, in attuazione della Direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel suo testo originale raffrontato alle modifiche susseguenti al Decreto Legislativo 204/2010 in esame, a cura dell'Avv. Silvia Gentile, su richiesta della F.I.S.A.T. - *Federazione Italiana Storia Armi e Tiro* - pubblicato sul sito ufficiale [www.campagnafisat.it](http://www.campagnafisat.it).



Esso si connota di tratti trasversali che influiscono complessivamente su un vasto panorama di aspetti della legislazione armiera, introducendo numerose modifiche non solo giuridiche, ma specialmente tecnico-applicative sulla disciplina in esame.

E' introdotto l'articolo 1 bis all'originario Decreto Legislativo 527/1992, nel quale si leggono le definizioni giuridiche di arma da fuoco<sup>179</sup>, di sua parte essenziale<sup>180</sup> e di munizione<sup>181</sup>; le armi non comprese citate dall'articolo, sono principalmente quelle rese inerti da organismi competenti, armi da segnalazione, armi antiche o riproduzioni. Viene ricompreso nella definizione di munizionamento sia il prodotto finito che le sue parti, il bossolo, l'innesco, la polvere da sparo e le pallottole. Il decreto si premura di definire con precisione il concetto di parte<sup>182</sup> semplice di arma da fuoco, e che cosa si intenda per

---

179 *“Ai fini del presente decreto, si intende per: a)“arma da fuoco”:* qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata ad espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa per una delle ragioni elencate al punto III dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni. Un oggetto è considerato idoneo ad essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente se ha l'aspetto di un'arma da fuoco e, come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformata; [...]”. Cfr. D. Lgs. 204 del 26 Ottobre 2010 cit., *“Attuazione della Direttiva 2008/51/CE che modifica la Direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi”*, Art. 1 bis, lett. a).

180 *“c)“parte essenziale”:* il meccanismo di chiusura, la camera e la canna di armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno parte o sono destinati a farne parte;” Cfr. D. Lgs. 204 del 26 Ottobre 2010 cit., *“Attuazione della Direttiva 2008/51/CE che modifica la Direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi”*, Art. 1 bis, lett. c).

181 *“d)“munizione”:* l'insieme della cartuccia o dei componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati su di un'arma da fuoco;” Cfr. D. Lgs. 204 del 26 Ottobre 2010 cit., *“Attuazione della Direttiva 2008/51/CE che modifica la Direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi”*, Art. 1 bis, lett. d).

182 *“b)“parte”:* qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di

armaiolo od intermediario<sup>183</sup>, nonché in cosa consista il concetto di tracciabilità<sup>184</sup> dell'arma in questione. Ad una prima analisi delle modifiche in questione, si noti come il *caricatore* sia stato escluso dal novero delle parti fondamentali dell'arma, con la conseguenza della sopravvenuta mera facoltà di denuncia di possesso; di come si sia inserito nel concetto di *munizione* anche le singole parti componenti senza modificarne disciplina di acquisto e detenzione<sup>185</sup>. L'articolo 2, nel suo secondo comma, è modificato nella parte in cui la domanda per il rilascio del porto d'armi, da parte del cittadino europeo, è da inoltrarsi nel comune di *domicilio*: viene esclusa la cittadinanza italiana come *condicio sine qua non* per l'ottenimento di una licenza di utilizzo di armi da fuoco, sia ad uso sportivo che per difesa personale<sup>186</sup>.

---

*arma da fuoco;*” Cfr. D. Lgs. 204 del 26 Ottobre 2010 cit., “Attuazione della Direttiva 2008/51/CE che modifica la Direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi”, Art. 1 bis, lett. b).

183 “f) “*intermediario*”: una persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella vendita, nell'acquisto e nella organizzazione del trasferimento di armi, loro parti e munizioni, pur senza averne la materiale disponibilità. Non sono intermediari i meri vettori; g) “*armaiolo*”: qualsiasi persona, fisica o giuridica, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nell'assemblaggio, nella riparazione, nella disattivazione e nella locazione delle armi, loro parti e munizioni.” Cfr. D. Lgs. 204 del 26 Ottobre 2010 cit., “Attuazione della Direttiva 2008/51/CE che modifica la Direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi”, Art. 1 bis, lett. f) e g).

184 Evidentemente seguendo il principio *utile per inutile non vitiatur*, il Legislatore ha preferito indulgere, a scampo di fraintendimenti, anche nella definizione di tracciabilità: “e) “*tracciabilità*”: il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, ove possibile, delle loro parti e munizioni, dal fabbricante all'acquirente con l'intento di assistere le autorità dello Stato italiano e degli Stati dell'Unione Europea ad individuare, indagare e analizzare la fabbricazione ed il traffico illeciti;” Cfr. D. Lgs. 204 del 26 Ottobre 2010 cit., “Attuazione della Direttiva 2008/51/CE che modifica la Direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi”, Art. 1 bis, lett. e).

185 Da cui se ne può trarre un giudizio prognostico di probabile futura legislazione in materia, ragionevolmente da attendersi in guisa di regolamentazione.

186 Cfr. D. Lgs. 204 del 26 Ottobre 2010 cit., “Attuazione della Direttiva 2008/51/CE che modifica la Direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi”, Art. 2, comma 3:

A parziale estensione dell'ambito di operatività del Decreto Legislativo in esame, esso introduce alcune modifiche al T.U.L.P.S.: si introduce il divieto di *assemblaggio* di arma da fuoco senza le licenze previste<sup>187</sup> e limita la validità della licenza necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni, loro fabbricazione, raccolta, detenzione e vendita a due anni, con corrispettivo aumento della sanzione connessa alla violazione del succitato divieto<sup>188</sup>; è portato a tre anni il periodo di validità della licenza di fabbricazione, assemblaggio, import-export, vendita di armi comuni da sparo<sup>189</sup>.

Il Decreto in esame introduce il nuovo articolo 31 bis nel T.U.L.P.S., che istituisce la neoformata licenza per mediazione commerciale di armi da fuoco comuni, di validità triennale; competente per il rilascio la Prefettura, verso la quale l'intermediario, ogni anno, ha obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate<sup>190</sup> attraverso un sistema di comunicazione informatizzato.

E modificato anche l'articolo 35 T.U.L.P.S., in cui sono disciplinati gli obblighi di documentazione dell'attività svolta da parte dell'armaiolo, in particolare nella parte in cui è istituito un preciso dovere di tenuta del registro delle operazioni giornaliere in formato

---

*“Possono chiedere il rilascio della carta europea d’arma da fuoco le persone residenti o i cittadini dell’Unione europea domiciliati nel territorio dello Stato in possesso di licenza di porto d’armi e che detengono una o più armi da fuoco [...]”*

187 Divieto ultroneo poichè ricompreso nel divieto di fabbricazione.

188 Si intende aumentata l'ammenda prevista, di sei volte nel minimo e dieci volte nel massimo. Cfr. D. Lgs. 204 del 26 Ottobre 2010 cit., “Attuazione della Direttiva 2008/51/CE che modifica la Direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi”, in modifica del T.U.L.P.S., art. 28. L'ammenda prevista giunge ad avere cornice edittale da 3.000 a 30.000 Euro.

189 D. Lgs. 204 del 26 Ottobre 2010 cit., “Attuazione della Direttiva 2008/51/CE che modifica la Direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi”, in modifica del T.U.L.P.S., art. 31. Si noti come la licenza di collezione resti di durata permanente.

190 D. Lgs. 204 del 26 Ottobre 2010 cit., “Attuazione della Direttiva 2008/51/CE che modifica la Direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi”, in modifica del T.U.L.P.S., art. 31 bis. L'articolo prevede un rinvio esplicito a futura regolamentazione per l'attuazione di quanto previsto.

elettronico e di conservazione dello stesso per un periodo di cinquant'anni<sup>191</sup> e consegnate all'autorità di Pubblica Sicurezza alla cessazione dell'attività dell'armaiolo, anche in via telematica; inoltre, è istituito un obbligo innovativo in capo al Questore competente di subordinare il rilascio del nulla osta alla presentazione del certificato di idoneità psicofisica da parte del medico legale o dalle Aziende Sanitarie Locali competenti. E' introdotta una pena per il reato di assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero l'abuso di alcool in possesso del suddetto nulla osta, l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da 4.000 a 20.000 Euro per il contravventore. Inoltre, è introdotto l'obbligo di avviso e comunicazione dell'avvenuto ottenimento del nulla osta ai conviventi maggiorenni del richiedente<sup>192</sup>.

E' modificato in senso favorevole al richiedente il nulla osta l'articolo 38 T.U.L.P.S., disciplinante i termini per la presentazione della denuncia di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi in genere: dalla denuncia immediata è ora prescritta un termine di 72 ore, anche in via telematica. Per contro, è esteso il sistema di controllo informatico degli esplosivi<sup>193</sup> anche alle armi da fuoco, a cui si riallacciano una serie

---

191 D. Lgs. 204 del 26 Ottobre 2010 cit., “Attuazione della Direttiva 2008/51/CE che modifica la Direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi”, in modifica del T.U.L.P.S., art. 35. E' introdotto il seguente comma: “Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 50 anni. Alla cessazione dell'attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne cura la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 2010 n. 8, sono conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attività.”

192 D. Lgs. 204 del 26 Ottobre 2010 cit., “Attuazione della Direttiva 2008/51/CE che modifica la Direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi”, in modifica del T.U.L.P.S., artt. 35 e 42. Si noti come le pene dell'arresto o della reclusione risultino generalmente aumentate al doppio rispetto alla cornice edittale precedente; l'ammenda prevista per l'armaiolo tenente registri irregolari è aumentata di 31 volte nel minimo e 155 nel massimo.

193 Di scarso profilo relativo alla tematica del *gun control*, il sistema di controllo di acquisto, alienazione e detenzione esplosivi – G.E.A. - è

nuova di standards di sicurezza a cui l'utente è obbligato nei casi di detenzione domestica di armi comuni: è istituito l'obbligo di presentare, a chi detiene armi senza porto d'armi in corso di validità, certificazione medica di idoneità psicofisica ogni sei anni, nonché l'obbligo di conservazione delle armi in modo da offrire adeguate garanzie di sicurezza.

La gestione della mole di informazioni esatte dalla normativa da parte degli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplosivi<sup>194</sup> è affidato ad un registro tenuto, secondo l'innovazione introdotta col succitato D.Lgs all'articolo 55 T.U.L.P.S., in formato elettronico, il cui mantenimento è aumentato a 50 anni anche dopo la chiusura delle attività<sup>195</sup>.

Sono modificati dalla disciplina in esame anche alcuni articoli della Legge 2 ottobre 1967 n. 895, rubricata *Disposizioni per il controllo delle Armi*".

Vengono aumentate le già aggiornate sanzioni previste dagli articoli 1 e 2<sup>196</sup>, nonché si istituisce, all'articolo 5, il divieto di trasporto di parti di arma senza regolare licenza o giustificato motivo.

Appare assai interessante analizzare le modifiche alla Legge 18 Aprile 1975 n. 110, rubricata "*Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi*":

---

stato introdotto dal D.L. 25 Gennaio 2010 n.8 principalmente a scopi industriali. Si veda la normativa per l'elenco completo degli adempimenti

194 Ergo anche di armi da fuoco comuni: vd. Supra.

195 D. Lgs. 204 del 26 Ottobre 2010 cit., "*Attuazione della Direttiva 2008/51/CE che modifica la Direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi*", in modifica del T.U.L.P.S., art. 55. Si richiamano nuovamente i futuri regolamenti per l'esecuzione concreta degli adempimenti previsti.

196 Legge 2 ottobre 1967 n. 895, "*Disposizioni per il controllo delle Armi*": la sanzione prevista dall'articolo 1 è aumentata di 24,2 volte nel minimo e nel massimo, la sanzione di cui all'articolo 2 è aumentata di 14,5 volte nel minimo e di 12.9 volte nel massimo. Il tenore dell'articolo 1 risulta essere il seguente: "*Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.*"

all'articolo 2 è istituito definitivamente il divieto *ex lege* di produzione e vendita di armi da fuoco camerate in calibro 9 mm. Parabellum; non risolve purtroppo l'impasse sopra analizzata<sup>197</sup> in merito alla contraddittoria disciplina delle armi esplodenti proiettili 9x19 l'introduzione della locuzione “*nei casi consentiti è richiesta la licenza di cui all'art. 31 T.U.L.P.S.*”<sup>198</sup>; ne viene tuttavia liberalizzata la produzione e la vendita a fini di esportazione. Tra le altre modifiche, si sottolinea il divieto definitivo di porto ed utilizzo di storditori elettrici – dispositivi c.d. *Tasers* –, di puntatori laser di intensità superiore ad un certo coefficiente indipendenti da armi da fuoco<sup>199</sup>.

Completamente riformato l'articolo 11, disciplinante l'immatricolazione delle armi comuni da sparo, in senso da imporre un novello obbligo in capo ai fabbricanti di apposizione, entro un'area dedicata dell'arma, la data, il paese, il luogo di fabbricazione, il numero di catalogazione, il marchio commerciale del fabbricante, il numero di matricola; inoltre, si dovrà procedere alla medesima operazione per ogni canna intercambiabile, nonché dovrà essere visibile il calibro in cui l'arma è camerata sulla parte esterna della canna. Le parti marcate potranno essere sostituite solo ed esclusivamente qualora inservibili, previa consegna alla competente direzione di artiglieria per la rottamazione in sicurezza<sup>200</sup>. E' introdotto *ex novo* la possibilità da parte dell'autorità di Pubblica Sicurezza di ordinare il detentore – o disporre il sequestro dell'arma e provvedere personalmente - di inoltrare l'arma al Banco di Prova Nazionale per le ispezioni ed omologazioni, qualora dovesse ritenere che l'esemplare posseduto sia difforme per qualunque aspetto al modello di cui al catalogo nazionale.

Il sistema per il controllo della detenzione ed utilizzo degli esplosivi – G.E.A. - è esteso *sic et simpliciter* anche alle munizioni oltre che alle armi ed alle parti essenziali delle stesse: esso dovrà contenere,

---

197 Cfr. supra, par. 2.4.

198 Ovvero la licenza del Questore.

199 Legge 2 ottobre 1967 n. 895, “*Disposizioni per il controllo delle Armi*”, artt. 4 e ss.

200 Legge 2 ottobre 1967 n. 895, “*Disposizioni per il controllo delle Armi*”, art. 11, primo comma.

per non meno di cinquanta anni, per ciascuna “[...] *arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie, il numero di catalogo ove previsto, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell’acquirente o del detentore dell’arma da fuoco.*”<sup>201</sup>”

Desti alcune perplessità l’introduzione dell’articolo 13 bis della legge in esame, nel quale è prevista la possibilità di immettere sul mercato civile le armi da fuoco qualificate *da guerra* e provenienti da scorte governative, se le stesse siano state preventivamente *demilitarizzate*. Lo stesso articolo si premura di sottolineare come “*La demilitarizzazione consiste nella trasformazione di un’arma da guerra o tipo guerra in un’arma comune da sparo.*”<sup>202</sup> Ora, non disponendo la normativa di alcun riferimento alle procedure di demilitarizzazione, esplicitamente facendo rimando ad un futuro Decreto Ministeriale, e contrapponendo lo stesso articolo il termine *demilitarizzare* al termine, già utilizzato, *disattivare*, è evidente di come un’arma da fuoco da guerra demilitarizzata sia perfettamente funzionante, ma priva delle caratteristiche giuridico-tecniche che la qualificavano tale. Sarà dunque possibile acquistare regolarmente modelli di armi da fuoco *da guerra* modificati al fine di contenerne la spiccata offensività<sup>203</sup>; si desidera sottolineare come, per ad esempio modificare il calibro con cui un’arma da fuoco è camerata, sia necessaria una totale ricostruzione dell’arma stessa, ricostruzione che di certo esonderebbe dalle caratteristiche della *demilitarizzazione*; considerando che la maggior parte delle armi da guerra delle forze Armate e di Pubblica Sicurezza italiane, da cui proverranno le *scorte governative* di armi da guerra citate, sono camerate nel vietato 9x19 Parabellum, non si potranno escludere ulteriori contrasti normativi in merito alla legittimità della loro commercializzazione.

Il Decreto Legislativo entrerà in vigore dal 1 Luglio 2011, prevedendo un Decreto Ministeriale di attuazione al fine di disciplinare

---

201 Legge 2 ottobre 1967 n. 895, “*Disposizioni per il controllo delle Armi*”, art. 11 bis, primo comma.

202 Legge 2 ottobre 1967 n. 895, “*Disposizioni per il controllo delle Armi*”, art. 13 bis, primo comma, seconda parte.

203 Quale elemento qualificante le armi da guerra. Cfr. supra, par. 2.1.

le modalità pratiche con le quali adempiere ai neoformati obblighi di legge, nonché regolamentazioni deputate alla trattazione delle modalità applicative sopravvenute, senza escludere la possibilità di eventuale competenza territoriale, specialmente in materia di caccia.

## **2.5. La responsabilità del produttore per danni cagionati da arma da fuoco difettosa: quale spazio in Italia?**

La scarsa disciplina codicistica si è presto rivelata insufficiente ad affrontare la questione, nel corso del tempo trattata in varie fonti normative<sup>204</sup> ora confluite nel cd. *Codice del Consumo*<sup>205</sup>, della responsabilità del produttore per danno cagionato dal proprio prodotto difettoso.

L'articolo 114 del Cod. cit. costituisce il cuore della normativa, recitando che “*il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto*”; in combinato disposto con l'art. 120 dello stesso Codice, che prevede l'onere probatorio a carico del danneggiato solo l'esistenza del difetto, del danno e loro connessione causale, pare delineare un istituto di *responsabilità oggettiva*.

Tuttavia, introducendo nel ragionamento l'art. 118 – rubricato *Cause di Esclusione della Responsabilità*, si prevede che la non conoscibilità, in base allo stato della tecnica, del difetto al momento della sua messa in circolazione esclude la responsabilità del produttore (si richiama un modello di *colpa presunta*, invece che *responsabilità presunta*)<sup>206</sup>.

Il Codice esprime una definizione restrittiva di prodotto, limitata al bene *mobile*<sup>207</sup>, quindi riguardando in particolare i beni mobili prodotti in serie, e quali soggetti responsabili per il danno causato dai

---

204 D.P.R. 24 Maggio 1988, n. 224, in attuazione della Direttiva 85/374/CEE, modificato dal D.Lgs. 2 Febbraio 2001, n. 25 ed altri.

205 D.Lgs. 6 Settembre 2005, n. 206, rubricato “*Codice del Consumo*”, e successive modifiche.

206 Per una scorsa del dibattito dottrinale, vd. BORTONE, P., *La responsabilità per prodotto difettoso e la garanzia di conformità nel codice del consumo*, Giappichelli, 2007.

207 Cod. Cons., art. 115.



loro difetti, il produttore e il fornitore<sup>208</sup>. La terza ed ultima colonna portante della nuova disciplina è la nozione di *difetto*<sup>209</sup>: un prodotto si definisce difettoso “quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere”<sup>210</sup>, a differenza del vizio, non riguarda una carenza qualitativa della cosa, ma una caratteristica che si definisce in negativo guardando alle aspettative dell'utenza. In relazione al destinatario medio del prodotto, si necessita dunque una valutazione relazionale dalla quale può risultare che il prodotto è difettoso se i modi e i termini della sua messa sul mercato hanno portato colui che ha subito il danno ad abbassare il livello di cautela che, in quel caso specifico, sarebbe stato ragionevole attendersi<sup>211</sup>, secondo alcuni parametri: il modo con cui il prodotto è stato presentato, commercializzato, e le avvertenze od istruzioni allegate; l'uso a cui è stato destinato il prodotto ed i prevedibili comportamenti dell'utente in ragione di esso; il tempo in cui è stato messo in commercio e lo stato dell'avanzamento tecnologico corrispondente.

Riguardo al *difetto di informazione*, l'art. 153 Trattato CE promuove il nucleo degli interessi dei consumatori sulla base di un intervento a tutto campo sui fattori che regolano il rapporto produttore - consumatore, in particolare riguardo alla *pubblicità ingannevole*<sup>212</sup> e *l'assenza o carenza di istruzioni relative all'utilizzo di un prodotto (...)* *conseguono la responsabilità del produttore*<sup>213</sup>.

In merito alla *prevedibilità dell'uso*, la giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel considerarlo un criterio essenziale per ascrivere la responsabilità del produttore<sup>214</sup>: può essere invocata tale responsabilità solo se l'utente ha utilizzato il prodotto secondo la

---

208 Cod. Cons., artt. 3 e 116.

209 Differente da *vizio*, la cui nozione si estrapola dagli artt. 1490 e ss. C.C.. Vd. ALPA, G., *Il Prodotto Difettoso*, in *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, Galgano, F., Padova, 1989.

210 Cod. Cons., art. 117.

211 MONATERI, P., *La responsabilità da prodotti*, Torino, 2002.

212 Introdotta in Italia col D.Lgs. 25 Gennaio 1992, n. 74, in attuazione della direttiva 84/450/CEE.

213 Tribunale di Vercelli, 7 Aprile 2003, in *Gius*, 18, 2003.

214 Si veda in particolare Cass. Civ., Sez. III, 29 Settembre 1995, sent. n. 10274.

destinazione propria dello stesso secondo il principio di ragionevolezza. L'articolo 118 del Codice del Consumo stabilisce le clausole di esonero della responsabilità. Innanzitutto nessun produttore è chiamato a rispondere dei danni cagionati dal prodotto difettoso se questo non è mai stato messo sul mercato, ovvero ciò è avvenuto contro la sua volontà. Decisamente più problematica l'affermazione del secondo comma, per cui, se il difetto non esisteva al momento della messa sul mercato, la responsabilità è esclusa: il cd. difetto sopravvenuto integra la logica possibilità che esso sia dovuto a cause indipendenti dalle azioni del produttore. Il terzo comma rappresenta la traduzione più chiara del concetto di rischio d'impresa. Nessun produttore, se ha messo in circolazione il prodotto al di fuori della propria attività professionale “o qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso”, può essere chiamato a rispondere a questo titolo<sup>215</sup>. La clausola di non contraddizione, sancita dalla lettera d) dell'articolo in questione, considerato e circoscritto il campo di applicazione della stessa ai cicli di produzione, esonera dalla responsabilità ogni produttore che è stato *obbligato* dalla legge a rispondere a vincoli funzionali durante la produzione del bene dai quali sono nati difetti cagionanti danno. E' altresì esentato dalla responsabilità il produttore per il cd. *rischio da sviluppo*, ovvero se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento della produzione, non era sufficiente per scoprire o prevedere il difetto del prodotto. Di elementare comprensibilità teorica, in sede giudiziale l'onere alla prova sull'insufficiente stato di sviluppo tecnologico comportante l'invisibilità del vizio al tempo della produzione del bene, gravante sul produttore, assume i tratti tipici della *probatio diabolica* nei confronti del danneggiato, anche considerato il fatto che tale istituto si fondi sulla *imprevedibilità nemmeno potenziale*, ad un certo stadio dello sviluppo, del difetto.

Si noti come la responsabilità sia esclusa nel caso di *impossibile conoscibilità e prevedibilità* del difetto: se tuttavia il difetto era al

---

215 Cfr. VERARDI, L., *L'esclusione della Responsabilità*, Milano, 1990. Si noti che, in seguito alla definizione del *software* quale prodotto, tale disciplina è divenuta famosa in relazione al cd. *effetto Linux*.

tempo *prevedibile*, la clausola di esclusione non opera. Dal combinato disposto degli articoli 129 e 130 del Codice del Consumo, ne risulta un obbligo da parte del produttore di *informazione, riparazione, sostituzione* del prodotto in caso di conoscenza del difetto *sopravvenuta*. Non costituisce novità alla luce della già consolidata giurisprudenza di Cassazione l'esenzione di responsabilità del produttore, se il difetto del prodotto finito è dovuto ad un difetto di componenti o materie prime<sup>216</sup>, tuttavia integrando la responsabilità del terzo produttore o raffinatore di componenti o materie prime.

La disciplina dell'onere alla prova vede il danneggiato obbligato a provare il danno sofferto, l'esistenza del difetto, e il nesso causale che li collega<sup>217</sup>, secondo un principio di parziale ripartizione dell'onere considerandolo al limite tra i fatti costitutivi di responsabilità e i fatti impeditivi, modificativi, estintivi della stesso<sup>218</sup>; si consideri che non è a carico del danneggiato provare la fonte o la causa del difetto che attiene al prodotto, ma che si tratti di un prodotto *propriamente difettoso*, indipendentemente dall'origine<sup>219</sup>.

Nei termini di questa analisi risulta interessante considerare come il concorso colposo del danneggiato non esonera in ogni caso il produttore da responsabilità, ma solo nei casi in cui la colpa sia più grave di quella considerabile astrattamente nei comportamenti integranti le occasioni di pericolo<sup>220</sup>.

---

216 Tra le tante, si considerino: Corte di Cassazione Civile, sent. 13 Marzo 1980 n. 1696 e Cassazione Civile, sez. II, sent. 9 Giugno 1986, n. 3816.

217 La clausola logico-giuridica della *condicio sine qua non* in questo campo deve avere una legge di copertura scientifica o statistica: cfr. Corte di Cassazione Penale, a Sezioni Unite, sent. 20 Luglio 2002, n. 30328; in particolare, le leggi di copertura probabilistiche devono essere verificate in relazione all'evento concreto considerato.

218 BORTONE, P., *La responsabilità per prodotto difettoso e la garanzia di conformità nel codice del consumo*, Giappichelli, 2007.

219 Sulla ripartizione dell'onere alla prova, cfr. le seguenti pronunce della Suprema Corte: Corte di Cassazione Civile, Sez. III, sent. 07 Febbraio 1996, n. 973; Corte di Cassazione Civile, Sez. I, sent. 27 marzo 1998, n. 3232; Corte di Cassazione Civile, Sez. I, sent. 15 Ottobre 1999, n. 11629; Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite, sent. 30 Ottobre 2001, n. 13533.

220 DI GIOVANNI, F., *Colpa del Danneggiato*, in *La responsabilità per danno da prodotti difettosi*, Milano, 1990. Il comportamento deve

Quale spazio trovi la responsabilità del produttore di armi da fuoco per il danno cagionato dai difetti delle stesse è la stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione a testimoniare: virtualmente alcuno. Ad oggi non si registrano significative sentenze della Suprema Corte in argomento o dibattiti giuridici o politici particolarmente permeanti<sup>221</sup>, così come attivismo associazionistico favorevole (o contrario) al *gun control*.

Alla luce di quanto esposto, si desume che tale sedimentazione è dovuta a tre diversi fattori.

Il primo riguarda il fatto che, in Italia, alla necessità corrispondentemente sentita da parte della popolazione Statunitense di controllare la diffusione e l'utilizzo delle armi, risponde direttamente il legislatore col più forte dei metodi a sua disposizione, ovvero la costruzione – nel corso del tempo – di un complesso di leggi e controlli organici e sistematici ad esse.

Il secondo pone le sue basi su un dato eminentemente statistico. Dagli ultimi dati disponibili EURISPES<sup>222</sup> risulta che 4,8 milioni di persone detengono un'arma da fuoco comune, pari al 8,4% della popolazione totale. Calando così vertiginosamente il rapporto armi per cittadino<sup>223</sup> rispetto alle percentuali americane, è verosimilmente riscontrabile un calo statistico corrispettivo all'uso delle stesse armi e ai possibili incidenti derivanti

E' possibile affermare su base logica come il calo del rapporto armi per cittadino non corrisponda ad un calo in proporzione diretta del rapporto uso ed incidenti delle armi da fuoco. Le maglie del sistema italiano prevedono una serie di barriere al libero accesso ed utilizzo delle armi da fuoco, che fisiologicamente filtrano la parte di utenza

---

essere caratterizzato da atipicità ed eccezionalità, cfr. Corte di Cassazione Civile, Sez. III, sent. 6 Aprile 2006, n. 8096.

221 Al di fuori del confronto sulla *caccia*, in particolare negli ultimi tempi riguardo al D.D.L. *Orsi* di riforma della L. 11 Febbraio 1992, n. 157 nella parte in cui tutela il patrimonio faunistico italiano, che tuttavia solo *de relato* inerisce alle armi da fuoco, incentrandosi sui diritti degli animali.

222 Fonte: EURISPES, *Dati sulla diffusione delle armi in Italia*, 2007.

223 Vd. *supra*, par. 1.1..

meno motivata e meno informata, statisticamente più soggetta, in cagione della scarsa conoscenza ed esperienza del prodotto, al pericolo di sofferenza di danno da arma da fuoco<sup>224</sup>.

Si aggiunga che per *usare* un'arma da fuoco comune in Italia è necessario aver conseguito un corso di uso corretto presso il *T.S.N.*, il livello di competenza dell'utente medio in Italia è di gran lunga superiore di quello negli U.S.A., *ergo* si riduce proporzionalmente la *chance* che si verifichi un danno imprevisto.

L'ultimo fattore, più strettamente tecnico che giuridico - sociologico, attiene all'obbligo di ogni modello di arma da fuoco di portare il rispettivo marchio rilasciato dal Banco di Prova Nazionale<sup>225</sup>. Tale esame riguarda le condizioni meccaniche, strutturali e morfologiche dell'arma da fuoco, in condizione statica e dinamica, a riposo e sotto forte stress. Le armi da fuoco comuni sono “(...) *provate molto seriamente al Banco di Prova, ragione per cui se poi presentano cedimenti è difficile sostenere che la colpa è del produttore e non dell'utente (nel 99 per cento dei casi, la colpa è di quest'ultimo per usi incongrui).*”<sup>226</sup>

Ne consegue un regime effettivo vicino alla *probatio diabolica* per l'Avvocato che, in sede di contenzioso, intendesse provare la presenza di un difetto, al fine di rendere responsabile il produttore, di un'arma marchiata in tale modo; l'eventuale pronuncia di responsabilità derivante da prodotto difettoso non potrebbe esimersi dalla chiamata in garanzia degli uffici del Banco Nazionale di Prova, in forza – seguendo tale filo argomentativo – dell'insufficiente, parziale o comunque erronea attribuzione del Marchio di Conformità.

Da un'ottica più strettamente giuridica, l'onere alla prova in capo all'attore si vede gravato dal peso, spesso insormontabile, di produrre prove tecniche avverse agli esiti dei numerosi tests compiuti dal Banco di Prova; ricoprendo il Banco stesso ruolo di massima autorità tecnica

---

224 Tale argomentazione ha costituito la base della cd. *White Fly Sentence, Kelley v. R.G. Industries*, Maryland, 1985 (vd. *Supra*).

225 L. 11 Febbraio 1992, n. 157 cit., art. 13.

226 MORI, E., *Risposta personale all'Autore al quesito: Responsabilità del produttore in materia di armi da fuoco*, Trento, 2009.

in questo campo, è facile prevedere l'esito dell'eventuale scelta in tale direzione, senza dimenticare che l'onere alla prova in merito alla presenza del difetto *già al momento della produzione dell'arma*, risulti ulteriormente ostacolato dalle difficoltà pratiche inerenti agli accertamenti meccanici.

Considerando congiuntamente, in un quadro complessivo, il *controllo* statale circa la compravendita e l'utilizzo delle armi da fuoco, i *requisiti ex legem* necessari al cittadino per averne una, i dati reali di diffusione, la presenza di controlli di qualità *ex ante*, non stupisce come tale disciplina abbia agito da filtro nei confronti di eventuali contenziosi in sede giudiziale; la previsione dell'introduzione di una nuova fittissima serie di controlli non solo alle armi da fuoco comuni, ma ad ogni parte essenziale delle stesse, alle munizioni e alle rispettive componenti, aggiunge rigore ad una disciplina già stringente. Funge da elemento incontrovertibilmente qualificativo dell'impostazione politica, la scelta, assai complessa e dispendiosa dal punto di vista gestionale, di estendere i metodi di controllo della detenzione degli esplosivi anche alle armi da fuoco comuni.

Alla luce dei dati qui raccolti, appare chiaro che in Italia non è sentita la necessità di coprire – quello che viene considerato in altri ordinamenti – un vuoto normativo, poiché praticamente inesistente nel Bel Paese, nel controllo della compravendita, cessione, diffusione ed uso delle armi da fuoco invece così condannato dal movimento pro *gun control* oltreoceano.

## **2.6. Prospettive sull'impiego della responsabilità civile per controllare la diffusione delle armi da fuoco in Italia**

L'assenza *de facto* quasi assoluta di contenzioso in merito alla responsabilità del produttore per danni cagionati da arma da fuoco leggera, a qualsiasi titolo, nonché di pronunce giudiziali a ciò favorevoli, può indurre l'interprete a trarre conclusioni orientate a sostenere l'inefficacia del percorso argomentativo esaminato al fine di controllare utilizzo e diffusione di armi da fuoco leggere in Italia.

Ripercorrendone la struttura logica, appare tuttavia difficilmente argomentabile la sostenibilità almeno teorica<sup>227</sup> dell'assunto per cui più lo *standard* di sicurezza richiesto *ex lege* per la commercializzazione del prodotto arma da fuoco è alto, più saranno elevati i costi di produzione ed i prezzi di vendita, *ergo* la diffusione dello stesso prodotto sarebbe proporzionalmente minore. Pare evidente che l'imputazione della responsabilità civile verso i produttori per i danni cagionati dalla difettosità delle armi da fuoco sia praticamente insostenibile: tuttavia, ciò non impedisce la teorizzazione dell'applicabilità della tesi proposta a diverso titolo. Astraendo il principio logico sotteso alla teoria di cui sopra<sup>228</sup>, si può ragionevolmente affermare che, dato un numero di soggetti coinvolti aventi responsabilità verso terzi, a vario titolo, nella produzione, importazione, smercio e controllo delle armi da fuoco, sopportanti un costo complessivo fronte alla gestione – *latu sensu* – del prodotto, reputare un soggetto appartenente al gruppo succitato responsabile civilmente del danno ingiusto cagionato dal prodotto stesso, comporterebbe un costo aggiuntivo da sommare al costo originario, che dunque inciderebbe in maniera inversamente proporzionale alla diffusione del prodotto.

Mentre negli U.S.A. non è concretamente possibile concepire la presenza di soggetti alternativi a coloro coinvolti nel ciclo produttivo ipoteticamente responsabili civilmente nei termini definiti, è lo stesso ordinamento italiano a porre la *chance* impercorribile oltreoceano.

Nell'ordinamento italiano, come si è analizzato, non è certamente qualificabile come diritto soggettivo il portare e brandire un'arma da fuoco, dovendo il privato cittadino adire la Pubblica Amministrazione, in particolare l'Autorità di Pubblica Sicurezza, al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni. Come è già stato analizzato, pende in capo dell'Autorità suddetta l'onere di adempiere a molteplici controlli di carattere sia oggettivo che soggettivo, ovvero

---

227 Cfr. supra, par. 1.4.

228 Cfr. supra, par. 1.4. e ss..

verificare il possesso in capo al richiedente del certificato di abilitazione al tiro rilasciato dal T.S.N., nonché un certificato medico di idoneità fisica e di stabilità psicologica.

Inoltre, come clausola residuale, l'articolo 43 T.U.L.P.S.<sup>229</sup>, ultimo comma, secondo periodo, stabilisce un dovere generico in capo all'utente:

*“(...) La licenza può essere riusata (...) a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.”<sup>230</sup>*

L'articolo in esame pone in capo all'Autorità di Pubblica Sicurezza il potere discrezionale di riusare l'autorizzazione necessaria in mancanza di prove, del cui onere deve caricarsi il richiedente, della sussistenza di condotta diligente ed affidabile. A contrario, costituisce nei confronti della medesima Autorità il dovere di controllo di tali parametri, in assenza dei quali è possibile – ma non necessario – negare il titolo richiesto.

La presenza della mera *possibilità* della riusazione della licenza di porto d'armi poneva l'Autorità di Pubblica Sicurezza deputata in un regime di discrezionalità, che tuttavia è stata valutata dalla giurisprudenza come abbinante profili deontici e non solo eventuali, parte di una complessa vicenda processuale conclusasi con la sentenza n. 4107 del 2008<sup>231</sup> della Corte di Cassazione.

Il caso di specie prende le mosse dal seguente contesto fattuale: un individuo nel 5 Maggio 2003, sparando dalla propria abitazione, uc-

---

229 T.U.L.P.S., art. 43: *“Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere concessa la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi. La licenza può essere riusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.”*

230 T.U.L.P.S., art. 43 ult. Co. Cit..

231 Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, Sent. 12 Novembre 2008, n. 4107.



cise la coniuge e due passanti, oltre che ferire gravemente tre altre vittime, per poi togliersi la vita, utilizzando a tale scopo

*“la pistola semiautomatica (...) che lo sparatore deteneva legalmente”*<sup>232</sup>.

Imputato nel procedimento, tra gli altri<sup>233</sup>, il dirigente dell’Autorità di Pubblica Sicurezza del Commissariato emittente il certificato di idoneità per il rilascio della licenza, il quale è stato condannato per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose plurime ex. Art. 589 C.P.<sup>234</sup>.

Base dell’argomentazione della Suprema Corte si rinviene nel sovraesposto articolo 43 T.U.L.P.S., secondo la cui ricostruzione il potere discrezionale espresso in tale articolo, ultimo comma, deve essere esercitato nel rispetto delle regole di ordinaria prudenza e diligenza parametrate al campo di applicazione del caso di specie, il campo del c.d. *“rischio consentito”*<sup>235</sup>; tali regole, modificate in ragione del contesto, richiedono:

*“(...) ulteriori presidi cautelari idonei ad evitare (o a diminuire) il rischio del verificarsi di eventi dannosi (...) E dunque "rischio consentito" non significa esonero dall'obbligo di osservanza delle regole di cautela ma semmai rafforzamento di tale obbligo soprattutto in relazione alla gravità del rischio: solo in caso di rigorosa osservanza di tali regole il rischio potrà ritenersi effettivamente "consentito" per quella parte che non può essere eliminata. Insomma l'osservanza delle regole cautelari esonera da responsabilità per i rischi prevedibili, ma non prevenibili, solo se l'agente abbia rigorosamente rispettato non solo le comuni regole cautelari ma altresì quelle la cui osservanza è resa necessaria dalle caratteristiche e dalle modalità che aggravano il*

---

232 Vd. Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, sent. Cit., par. I. Nell’ottica della presente trattazione riveste fondamentale importanza la legalità della detenzione dell’arma da fuoco. Cfr. *Infra*.

233 Vd. Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, sent. Cit., par. I.

234 Vd. art. 589 C.P., III co.: *“(...) Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.”*

235 Cfr. Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, sent. 12 Novembre 2008, n. 4107 cit, par. 11 *“Va infatti rilevato che esistono casi in cui, per varie ragioni non sempre riconducibili ad uno stato di necessità, vengono operate scelte o consentite attività che possono indurre rischi nel loro esercizio (...). In questi casi si entra nel campo del c.d. “rischio consentito” (...).”*

*rischio richiedendo l'adozione di ulteriori e più rigorose regole cautelari*"<sup>236</sup>.

Si integra dunque il *dovere* – e non la mera eventualità, come da interpretazione letterale – di negare la licenza richiesta in mancanza delle prove di affidabilità e di realistico uso futuro responsabile: a giudizio della Suprema Corte tali prove non sussistevano, anzi v'erano prove contrarie, avendo l'Autorità di Pubblica Sicurezza acquisito le documentazioni secondo le quali il soggetto in questione era caratterizzato da particolare pericolosità, ed in particolare

*"(...) che il predetto<sup>237</sup> aveva manifestato da tempo una grave sofferenza psichica; all'atto della visita medica per il servizio militare, era stata formulata la diagnosi di "personalità fragile e tratti schizoidi" (...) ed era stata diagnosticato un "disturbo ossessivo compulsivo", (...) era stato in cura presso diversi medici psichiatrici con sottoposizione a terapie farmacologiche di vario tipo senza effetti positivi tanto che, in tre occasioni, aveva tentato il suicidio (...) (ed) era stato anche ricoverato presso ospedali e cliniche private"*<sup>238</sup>.

Inoltre, a sostegno della manifesta pericolosità dell'individuo, la Suprema Corte sottolinea che *"nel periodo (OMISSIS), (...) si era reso responsabile di fatti di violenza, di minacce, danneggiamenti ed altri episodi che confermavano l'esistenza di una patologia psichiatrica."*<sup>239</sup>.

Le molteplici anomalie del caso erano, ad ogni modo, rinvenibili dall'analisi della documentazione allegata dal reo suicida al momento della consegna della modulistica necessaria al fine di ottenere il rilascio della licenza di porto d'armi, documentazione che risultava artefatta e

---

236 Cfr. Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, sent, 12 Novembre 2008, n. 4107 cit, par. 5. Specifica la Corte, al fine di determinare il rapporto tra il concetto sovraesposto di rischio consentito ed il livello necessario di osservanza delle regole di cautela, come *"rischio consentito (o aggravamento del "rischio consentito") non significa esonero dall'obbligo di osservanza delle regole di cautela ma semmai rafforzamento di tale obbligo soprattutto in relazione alla gravità del rischio: solo in caso di rigorosa osservanza di tali regole il rischio potrà ritenersi effettivamente "consentito" per quella parte che non può essere eliminata."*

237 Ovvero lo sparatore, N.d.A..

238 Cfr. Corte di Cassazione Penale, sent. Cit., par. 1, cit..

239 Cfr. Corte di Cassazione Penale, sent. Cit., par. 1, cit..

falsificata nell'attestazione del possesso dei requisiti necessari in capo al richiedente<sup>240</sup>.

La partecipazione del Dirigente dell'Organismo di Pubblica Sicurezza è dunque configurabile, secondo l'espressione della Corte, come cooperazione colposa in concorso colposo nel delitto doloso<sup>241</sup>: cooperazione in tal senso ammissibile anche in presenza di condotte attivamente indipendenti rispetto a quella del reo suicida. La complessità della questione è sottolineata dalla stessa Suprema Corte, nello statuire che:

*“per la soluzione di questo complesso problema può intanto osservarsi che, nel caso in cui l'evento dannoso si verifichi all'esito di una sequenza di avvenimenti in cui si sia inserito il fatto doloso del terzo è necessario verificare anzitutto, sotto il ricordato profilo dell'elemento soggettivo, se la regola cautelare inosservata era diretta ad evitare la condotta delittuosa del terzo: si pensi a chi, preposto alla tutela di una persona, se ne disinteressa consentendo all'assalitore di ledere l'integrità fisica della persona protetta.”*<sup>242</sup>

Dunque era obbligo dell'imputato Dirigente dell'Organo di Pubblica Sicurezza negare il rilascio della licenza, per l'effetto delle regole di ordinaria prudenza e diligenza irrigidite secondo il contesto del “rischio consentito”:

---

240 *“(…) All'esito veniva in possesso, oltre che di un certificato di sana e robusta costituzione fisica, di un certificato redatto, nella parte espositiva, con grafia diversa da quella con cui era stata redatta la firma. Questo certificato, secondo i giudici di merito, presentava varie anomalie: oltre alla indicazione di un numero errato della ASL di appartenenza e alla correzione della data indicava contraddittoriamente che l'interessato non faceva uso di sostanze psicoattive e contemporaneamente indicava l'uso di ansiolitici.”* Cfr. Corte di Cassazione Penale, sent. Cit., par. 1, cit..

241 *“L'esame della giurisprudenza di legittimità consente di rilevare che il più recente orientamento che abbia affrontato il problema è orientata in senso favorevole a ritenere ammissibile il “concorso” colposo nel reato doloso. Si vedano Cass., sez. 4<sup>a</sup>, 14 novembre 2007 n. 10795, Pozzi, rv. 238957 (...) e Cass., sez. 4<sup>a</sup>, 9 ottobre 2002 n. 39680, Capecci, rv. 223214. Ma anche in precedenza la Corte si è espressa nel medesimo senso (v. Cass., sez. 4<sup>a</sup>, 20 maggio 1987 n. 8891, De Angelis, rv. 176499 e 4 novembre 1987 n. 875, Montori, rv. 177472) che hanno ritenuto ammissibile il concorso colposo in casi di incendio doloso sviluppatosi per la negligente sistemazione del materiale infiammabile (...).”* Cfr. Corte di Cassazione Penale, sent. Cit., par. 10, cit..

242 Cfr. Corte di Cassazione Penale, sent. Cit., par. 10, cit..

*“(...) è la posizione di garante rivestita dall'agente che fonda l'obbligo di osservanza di determinate regole cautelari la cui violazione integra la colpa.”*<sup>243</sup>

avendo riscontrato nel richiedente la carenza dei requisiti *ex lege*. Secondo gli atti del processo, si ricordi come il richiedente era stato ampiamente valutato individuo violento e dotato di scarso self-control, fortemente litigioso, e dunque non dotato di affidabilità tale da potersi autorizzare a portare e brandire un'arma da fuoco.

Nonostante quanto dedotto, il Commissariato, titolare di una *“(...) posizione di garanzia o di un obbligo di tutela o di protezione”*<sup>244</sup> e nella prevedibilità dell'atto doloso del terzo, nell'esercizio del potere ritenuto, a torto nel caso di specie, discrezionale, ha comunque concesso l'autorizzazione richiesta, ma nel fare ciò, secondo l'argomentazione del giudice *a quo* confermata dalla Suprema Corte, ha violato le suddette regole generali di ordinaria prudenza e diligenza, necessaria ed imprescindibile componente del metodo applicativo della normativa esaminata.

L'Autorità di Pubblica Sicurezza, titolare del potere di rilascio della licenza, nel contesto esaminato ricopre il ruolo di garante *erga omnes* dell'affidabilità e buona condotta del licenziatario legittimato possessore di arma da fuoco leggera, obbligo di garanzia rafforzato dal fatto che

*“porre in essere un atto che consente di svolgere un'attività pericolosa e potenzialmente letale, come l'uso delle armi, richiede un dippiù di diligenza, di attenzione, di prudenza che può non essere richiesto quando le attività autorizzate non comportino rischi per le persone e le cose.”*<sup>245</sup>

Inoltre, corrispondentemente, essa copre il ruolo di responsabile e controllore dell'effettiva presenza in capo al dichiarante dei requisiti necessari. L'assenza del corretto esercizio del potere di rilascio della licenza, che comprende il dovere di *non rilascio* in determinati casi, integra quindi una violazione del dovere di garanzia che l'Autorità di

---

243 Cfr. Corte di Cassazione Penale, sent. Cit., par. 10, cit..

244 Cfr. Corte di Cassazione Penale, sent. Cit., par. 10, cit..

245 Cfr. Corte di Cassazione Penale, sent. Cit., par. 11, cit..

Pubblica Sicurezza ha verso la comunità, dovere di garanzia che, in somma sintesi, si può affermare, seguendo l'argomentazione della Suprema Corte, come l'espressione della necessità che *solo individui di comprovata stabilità mentale ed affidabilità possano avere accesso ad armi da fuoco*:

*“E' infatti da sottolineare che la procedura prevista dalla normativa vigente per il rilascio del porto d'armi è preordinata proprio ad evitare che la licenza venga ottenuta da persone prive di equilibrio psichico in considerazione dell'estrema pericolosità che la disponibilità di armi può comportare.”*<sup>246</sup>

La sentenza esaminata apre la strada ad un utilizzo, per quanto metodicamente coerente e continuativo, nel merito totalmente innovativo del sistema della responsabilità civile quale strumento di controllo del danno ingiusto cagionato da arma da fuoco.

Dove la responsabilità civile in capo al produttore a titolo di difettosità del prodotto arma da fuoco non ha margine di movimento, si intravede la possibilità di utilizzare la responsabilità civile *di un soggetto diverso, comunque tenuto ex legem ad obblighi di garanzia verso il danneggiato*, a titolo di carente, erroneo o comunque illegittimo mantenimento di tale dovere, in quanto le regole cautelari violate dagli imputati nella sentenza esaminata,

*“(...) erano finalizzate anche ad evitare eventi del tipo di quello in concreto verificatosi (...)”*<sup>247</sup>.

A questo punto, è possibile introdurre tale *species* di costo sociale nell'equazione fondante il principio di utilizzo dello strumento *liability* a fini di *gun control*, ipotizzando due scenari distinti nel metodo applicativo ma compatibili in sede di analisi di risultato.

Fronte ad una responsabilizzazione diretta dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, con le conseguenze penali esaminate ed i corrispettivi risarcimenti civili, il primo scenario realistico vede la stessa Autorità, al fine di evitare il danno sociale nonché il risarcimento patrimoniale, ap-

---

246 Cfr. Corte di Cassazione Penale, sent. Cit., par. 12, cit..

247 Cfr. Corte di Cassazione Penale, sent. Cit., par. 13, cit.: evento definito dalla Suprema Corte come “concretizzazione del rischio”.

plicare in maniera tanto più restrittiva e stringente il potere di ritenzione della licenza, quanto più restrittiva e stringente sia l'interpretazione della Corte di Cassazione dei doveri di cui alla normativa T.U.L.P.S. esaminata, inserendosi nel contesto della diffusione delle armi da fuoco in Italia, tenendo in debita considerazione la tendenza sopra espressa. Il secondo scenario vedrà, per il principio economico del ricarico del rincarico sostenuto dal produttore sul prodotto finito acquistato dal consumatore, il verosimile aumento, al fine di coprire i costi sociali degli effetti nefasti della violazione dei doveri di garanzia dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, delle accise presenti sulla produzione e commercializzazione delle armi da fuoco, con il corrispondente aumento dei costi di produzione, quindi di vendita, del prodotto stesso, la cui diffusione risulterà quindi proporzionalmente inferiore. Naturalmente tali scenari non si escludono a vicenda, ben potendosi teorizzare e concepire in atto l'applicazione contestuale di quanto esposto.

La teoria argomentativa da percorrere, per quanto non agevole, dovendosi produrre documentazione atta a demolire la decisione del dirigente dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, potrebbe trovare nell'esito problematico del danneggiamento prodotto dall'uso criminale, ma anche dall'*abuso* e dalla *cattiva condotta*, una notevole opportunità propulsiva: la semplice presenza di fatto del danno ingiusto in tali contesti dimostra l'assenza in capo al soggetto licenziatario di quei requisiti la cui presenza è *condicio sine qua non* per l'ottenimento del porto d'armi. Inoltre, avendo il Legislatore nell'articolo 43 T.U.L.P.S. citato, previsto esplicitamente una clausola residuale, la possibilità di aversi non solo abuso doloso, chiaramente rinvenibile nei casi di utilizzo criminale dell'arma da fuoco, ma anche *abuso* concettualmente circostanziato quale *colposo*, non pare essere preclusa. A questo punto la *chance* di liberarsi dalla responsabilità di garante da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza si restringerebbe all'impossibilità di prevedere, in via anche solo potenziale, al momento della richiesta del rilascio della licenza di porto d'armi, la pericolosità, litigiosità, cattiva condotta o tendenza all'abuso di armi del soggetto richiedente – *chance* il cui perse-

guimento comporterebbe un costante e progressivo innalzamento dei canoni di affidabilità richiesti, con la relativa diminuzione del numero delle licenze rilasciate e delle armi da fuoco detenute.

## CONCLUSIONI

I due ordinamenti giuridici considerati, alla luce della tematica in oggetto, differiscono così profondamente da creare, almeno a primo acchito, una certa perplessità.

Si riconoscono esistenti in uno di essi tutta una serie di istituti e libertà quasi totalmente, o totalmente, assenti nell'altro, e viceversa, senza un'apparente soluzione di continuità né di graduale vicinanza.

La qualificazione giuridica del diritto di portare armi è, negli U.S.A., un *diritto individuale di rango costituzionale*, mentre in Italia tale diritto non è nemmeno sancito positivamente da legislazione ordinaria, ma desumibile *a contrario* dalla mera possibilità che lo Stato italiano offre, previa autorizzazione, di brandire e portare un certo tipo di armi.

Sulla base di ciò, trova ragion d'essere la strategia perfettamente logica, seguita dal giurista americano pro *gun control*, di evitare il contrasto diretto con il diritto costituzionale, preferendo utilizzare, avvalendosi del sistema della responsabilità del produttore, le regole del mercato per giungere naturalmente a quella soluzione preclusa dalla costituzione, pur se con scarsi risultati come si è avuto modo di documentare.

In Italia nulla di questo è, fin'ora, accaduto.

Lo stesso legislatore ha risposto in via diretta, facendosi interprete dell'esigenza di regolare compiutamente la diffusione e l'uso delle armi da fuoco. Il successo legislativo, pur non privo di antinomie e vuoti normativi, è così evidente che la stessa esperienza ne conferma l'efficacia, dimostrando un contenzioso giudiziale nell'ottica della responsabilità del produttore per i prodotti esaminati quasi inesistente. La ragione, alla luce di quanto verificato, trova nell'*assenza della necessità di un sistema di controllo diffuso fondato sull'operare della RC* la sua principale motivazione: il complesso e potente strumento della responsabilità civile come mezzo di controllo del mercato è utilizzato in campi, in Italia, relativamente (anche se lontanamente, per



le così profonde differenze) paragonabili, come ad es. la tematica della *tobacco litigation*, che tuttavia esula da questa trattazione.

Le tendenze dei due Paesi a seguitare nelle proprie policies con riferimento al problema qui analizzato è resa inequivocabile dalle recentissime innovazioni legislative analizzate, che hanno segnato un passo decisivo, in Europa, verso un controllo serrato e pluristratificato non solo dell'arma da fuoco, ma delle munizioni e delle componenti, mentre negli *States* hanno fatto una nuova chiusura alle possibilità per le amministrazioni statali di comprimere il *right to bear arms*.

Volendosi proporre un'alternativa concreta e percorribile per il miglioramento del controllo della diffusione ed utilizzo di armi da fuoco in Italia, è possibile considerare l'eventualità di un coinvolgimento giudiziale dell'Autorità di Pubblica Sicurezza rilasciante l'autorizzazione, legittimata passiva di un'azione di risarcimento danni subito dalle vittime di un utilizzo improprio delle armi da fuoco regolarmente autorizzate da parte di un soggetto che risulti ex post non essere in possesso di quelle caratteristiche e requisiti idonee a legittimar il rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza.

E' dunque il medesimo sistema di controllo a fornire l'opportunità di intensificare ulteriormente il controllo stesso, costituendo così un circolo – virtuoso per i sostenitori del *gun control* – ascendente di progressivo restringimento delle maglie entro cui è possibile ottenere il rilascio della licenza, finalizzato al raggiungimento concreto della *ratio* sottesa all'intera tematica in oggetto, ovvero autorizzare utilizzo e trasporto di armi da fuoco solo ed esclusivamente in capo ad utenti di comprovato equilibrio mentale, abilità e capacità tecnica, onde diminuire nel massimo grado possibile i costi sociali legati all'utilizzo improprio delle *firearms*.

## BIBLIOGRAFIA

- ALPA, G., *Il Prodotto Difettoso*, in *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, Galgano, F., Padova, 1989
- APPIAH, K., GATES, H. L., *Encyclopedia of the African and African American Experience*, 2001
- BIN, R., PITRUZZELLA, G., *Diritto Costituzionale*, Giappichelli, 2010.
- BORTONE, P., *La responsabilità per prodotto difettoso e la garanzia di conformità nel codice del consumo*, Giappichelli, 2007
- CARTER, G., *Guns in American society: an encyclopedia of history, politics, culture, and the law*, 2002
- COOK, P. J., BRAGA, A., *Gun Control*, 2000
- DI GIOVANNI, F., *Colpa del Danneggiato*, in *La responsabilità per danno da prodotti difettosi*, Milano, 1990
- DULL, J. R., "Diplomacy of the Revolution, to 1783," p. 352, in *A Companion to the American Revolution*, ed. GREENE, J. P., POLE, R. J., Maiden, Mass. 2003.
- JACOBS, J. B., *Can Gun Control Work?* 2004
- KONIG, K.P., HUGO, M. *9mm Parabellum: a history of the world's 9mm pistols & ammunition*, Schiffer, 1992;
- KRUSCHKE, E. R., *Gun Control: a reference handbook*, 1995
- LYTTON, T. D., *Suing the Gun Industry: a battle at the crossroads of gun control and mass torts*, 2006
- LYTTON, T. D., *Federal Gun Industry Immunity Legislation*, in *Suing the Gun Industry*, 2006.
- N.R.A., Institute for Legislative Action, *A Citizen's Guide to Federal Firearms Laws*, 2006
- MONATERI, P., *La responsabilità da prodotti*, Torino, 2002
- MORI, E., *Il Codice delle Armi e degli Esplosivi*, La Tribuna, 2008 e ss..
- PELOSI, A., *The fight continues to hold gun manufacturers responsible for the devastation caused by their products*, N.Y.A.G.V., 2001

ROSTRON, A., *Lawyers, Guns & Money: The Rise and Fall of Tort Litigation against the Firearms Industry*, 2006

SIMONCELLI, M., *Armi leggere, Guerre pesanti*, Rubbettino, 2001

VERARDI, *L'esclusione della Responsabilità*, Milano, 1990

VIZZARD, W. J., *The Gun Control Act of 1968*, St. Louis U. Pub., 1999

ZIMRING, F., *Firearms and the Federal Law: the Gun Control Act of 1968*, in *Journal of Legal Study*, 1975

Fonti giornalistiche:

The Washington Post, Editorial, *Saturday Night Specials: Don't Overturn the Ruling*, March 13, 1988, Sunday

The New York Times, Lewin, T., *Anti-Gun Forces Want To Hold Sellers Liable*, November 5, 1991, Tuesday

The Philadelphia Inquirer, Editorial, *Repeal of Assault-Ban proposed: Republicans have made repeal a priority. The House may vote in May. Clinton has pledged a veto*. April, 08, 1995 Saturday

The New York Times, Meier, B., *Guns Don't Kill, Gun Makers Do?*, April 16, 1995, Sunday

The Philadelphia Inquirer, Matza, M., *At NRA, calm inside, loud outside as gun enthusiasts met in Philadelphia, demonstrators talked back*, June, 06, 1998, Saturday

Wall Street Journal, *Keep Guns Out of Lawyers' Hands*, Lott, J. R. Jr., June 23, 1998, Tuesday

The New York Times, Editorial, *Lawsuits Against Handguns*, November 14, 1998, Saturday

Christian Science Monitor (Boston), Zipp, Y., *Who pays cost of gun violence?*, November 23, 1998, Monday

The Washington Post, Suro, R., *Cities Plan Legal Assault On Makers Of Handguns; Tobacco Lawsuits Viewed as Model*, December 23, 1998, Wednesday

The Washington Post, Segal, D., *After Tobacco Success, Lawyers Pick Gun Fight; Same Tactics Aimed at Firearms Industry*, January 05,

1999, Tuesday

The New York Times, Editorial, *Los Angeles Weighs Gun Sales Limit and a Possible Suit Against Manufacturers*, January 18, 1999, Monday

The Washington Times, Burn, T., *Chamber: gun lobby unite to fight suits*, January 28, 1999, Thursday

The New York Times, Fried, J. P., *Final Arguments in Gun Suit Turn on Question of Negligence*, February 4, 1999, Thursday

Christian Science Monitor (Boston), Lloyd, J., *States act to protect gunmakers*, April 9, 1999, Friday

St. Petersburg Times (Florida), Morgan, L., *Senate panel votes to stop gun lawsuits*, April 13, 1999, Tuesday

St. Petersburg Times (Florida), Editorial, *Concealed gun rights expanded*, April 21, 1999, Wednesday

The Washington Post, Walsh, S., *Dealer Says Gunmakers Can't Withstand Legal Assault; Distributor With Imperiled ATF License Sees Farewell to Arms Firms Looming*, July, 25, 1999, Sunday

The Daily Telegraph (Sydney), Weaver, J., *Judge shoots down county gun suit*, December 15, 1999, Wednesday

USA Today, Kasindorf, M., Koch, W., *Industries try to build defenses against lawsuits*, December 28, 1999, Tuesday

St. Petersburg Times (Florida), Becker, J., *Consumer lawsuits under the gun*, April 06, 2000, Thursday

The Dallas Morning News, Mittelstadt, M., *Future of gun control uncertain; Movement has grown, but so have obstacles*, March 27, 2001, Tuesday

The Washington Times, Murray, F. J., *N.Y. court rules gun manufacturers not liable in deaths, Decision may derail copycat lawsuits*, April 27, 2001, Friday

The Times (London), Bone, J., *Court rules gunmakers not responsible for criminal use of weapon*, April 28, 2001, Saturday

The Ottawa Citizen, Editorial, *Gun-makers don't kill people, court rules*, April 28, 2001, Saturday

The Washington Post, O'Hagan, M., *Gunmakers at Center of*

*Accidental-Shooting Lawsuits; Md. Cases Question Liability in Deaths*, August 2, 2001, Thursday  
 USA Today, Kasindorf, M., *Makers can't be sued for gun misuse, court says*, August 7, 2001, Tuesday  
 The Washington Times, Editorial, *A defeat for gun control*, October 11, 2001, Thursday  
 St. Petersburg Times (Florida), Editorial, *All good citizens deserve the right to self-defense*, January 8, 2003, Wednesday  
 The Washington Post, Reuters, *Gun Makers Dismissed From California Lawsuit*, March 8, 2003, Saturday  
 The Washington Times, Editorials, *Democrats and guns*, February 13, 2004, Friday  
 USA Today, Stone, A., *Senate Republicans move up vote on gun lawsuits*, July 28, 2005, Thursday  
 St. Petersburg Times (Florida), E. Desk, *Senate votes to limit gunmakers' liability*, July 30, 2005, Saturday

Fonti statistiche:

- *Small Arms Survey*, 2004 ed edizioni successive
- *FBI Uniform Crime Reports*, 2004 e ss.
- *BBC News*, 23 Maggio 2008
- *Annual Survey of Most Powerful Lobbying Organizations*, FORTUNE, ed. 2000-2009
- *Right to Keep and Bear Arms*, U.S. Senate, 2001
- Handgun Control Inc., *Senate Votes to Continue Gun-Show Loophole that Allows children and criminals to buy Guns*, 12 Maggio 1999
- FBI, Expanded Homicide Data Table, 2001-2005
- EURISPES, *Dati sulla diffusione delle armi in Italia*, 2007 e ss.

Sentenze USA:

- *United States v. Criukshank*, 92 U.S., 542 (1875)
- *Presser v. Illinois*, 116 U.S., 252 (1886)

- *United States v. Verdugo*, 494 U.S., 259 (1990)
- *District Columbia v. Heller*, 554 U.S., 570 (2008)
- *Lewis v. United States*, 445 U.S., 55 (1980)
- *Moore v. R.G. Industries*, 789 F.2d 9<sup>th</sup>, 1326 (1986)
- *Caveny v. Raven Arms*, 665 U.S. S.D. Ohio, 530 (1987)
- *Kelley v. R.G. Industries*, 762 F.2d 5<sup>th</sup>, 1250 (1985)
- *Hamilton v. AccuTek*, 62 F.S. E.D. New York, 802 (1999)
- *Merrill v. Navegar*, 26 California, 4<sup>th</sup>, 465 (2001)
- *Hamilton v. Beretta*, N.E. 2d 1055, New York, 1066 (2001)
- *The City of Cleveland v. The State of Ohio*, 498 F.3d 401, Ohio 408 (2007)
- *Miles vs Olin Corp.*, 922 F.2d 1229 (1991)
- *Delahanty v. Hinckley*, 564 A.2d 758 (D.C.App. 1989).
- *Armijo vs Ex Cam Inc.*, 843 F.2d 406 (10th Cir. 1988).

Sentenze italiane:

- Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, sent, 12 Novembre 2008, n. 4107
- Corte Costituzionale, sent. 2 Dicembre 1993, n. 440
- Corte di Cassazione Penale, Sez. I, sent. 02 Luglio 1997, n. 7927
- Corte di Cassazione Civile, Sez. I, sent. 13 Marzo 1980 n. 1696
- Corte di Cassazione Civile, Sez. II, sent. 9 Giugno 1986, n. 3816
- Corte di Cassazione Civile, Sez. III, sent. 07 Febbraio 1996, n. 973
- Corte di Cassazione Civile, Sez. I, sent, 27 marzo 1998, n. 3232
- Corte di Cassazione Civile, Sez. I, sent. 15 Ottobre 1999, n. 11629
- Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite, sent. 30 Ottobre 2001, n. 13533
- Corte di Cassazione Civile, Sez. III, sent. 6 Aprile 2006, n. 8096

- Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, 20 Gennaio 2009, n. 9034
- Corte di Cassazione Penale, a Sezioni Unite, sent. 20 Luglio 2002, n. 30328
- Corte di Cassazione Civile, Sez. III, 29 Settembre 1995, sent. n. 10274.
- Tribunale di Vercelli, 7 Aprile 2003, in *Gius*, 18, 2003

## THE TRENTO LAWTECH STUDENT PAPERS SERIES

### STUDENT PAPER N.4

[“Gun Control” e Responsabilità Civile: una comparazione FRA stati Uniti e Italia / Gun Control and tort Liability: A Comparison between the U.S. and Italy.](#)

Podetti, Massimiliano (2011) Trento: Università degli Studi di Trento – (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 3)

### STUDENT PAPER N.3

[Smart foods e integratori alimentari: profili di regolamentazione e responsabilità in una comparazione tra Europa e Stati Uniti / Smart Foods and Dietary Supplements: Regulations and Civil Liability Issues in a Comparison between Europe and United States.](#)

Togni, Enrico (2011) Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 3)

### STUDENT PAPER N.2

[Il ruolo della responsabilità civile nella famiglia: una comparazione tra Italia e Francia = The Role of Tort Law within the Family: A Comparison between Italy and France.](#)

Sartor, Marta (2010) Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 2)

### STUDENT PAPER N.1

[Tecnologie belliche e danno al proprio combattente: il ruolo della responsabilità civile in una comparazione fra il caso statunitense dell’Agent Orange e il caso italiano dell’uranio impoverito = War Technologies and Home Soldiers Injuries: The Role of Tort Law in a Comparison between the American “Agent Orange” and the Italian “Depleted Uranium” Litigations.](#)

Rizzetto, Federico (2010) Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 1)